

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1996

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA MAIOLO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TULLIO GRIMALDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Della Valle Raffaele (gruppo forza Italia)	296
Disposizioni in materia di usura (<i>Approvato dalla Camera e modificato dalla 2^a Commissione permanente del Senato</i>) (1242-B) ...	285	Forestiere Puccio (gruppo alleanza nazionale)	312
Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i> , (gruppo forza Italia) <i>Relatore</i>	285, 295, 296, 297, 298, 299, 302, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321	Fragalà Vincenzo (gruppo alleanza nazionale)	298, 299
Grimaldi Tullio, <i>Presidente</i>	308, 314, 320	Grasso Tano (gruppo progressisti-federativo)	292, 298, 299, 310
Acquarone Lorenzo (gruppo PPI)	321	La Grua Saverio (gruppo alleanza nazionale)	297
Altea Angelo (gruppo misto)	296	Li Calzi Marianna (gruppo forza Italia) ...	307, 315, 316, 320, 321
Ayala Giuseppe (gruppo i democratici)	321	Lucchese Francesco Paolo (gruppo CCD) ..	320
Baresi Eugenio (gruppo CCD)	303, 321	Marino Giovanni (gruppo alleanza nazionale)	304
Bassi Lagostena Augusta (gruppo FLD)	312	Paggini Roberto (gruppo i democratici)	308, 309
Bongiorno Sebastiano (gruppo progressisti-federativo)	315	Paleari Pierangelo (gruppo forza Italia)	314
Borghesio Mario (gruppo lega nord)	313	Parenti Tiziana (gruppo forza Italia)	310
Caianiello Vincenzo, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	290, 291	Pecoraro Scanio Alfonso (gruppo progressisti-federativo)	294, 295, 315, 316, 321

XII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 1996

PAG.	PAG.		
Porcari Luigi (gruppo progressisti-federativo)	306	Viale Sonia (gruppo lega nord)	321
Ricciardi Edilberto, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	295, 309, 315, 316 317, 318, 319, 320	Sostituzioni:	
Saraceni Luigi (gruppo progressisti-federativo)	291, 315	Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	285
Schettino Ferdinando (gruppo progressisti-federativo)	305	Votazione nominale:	
Simeone Alberto (gruppo alleanza nazionale)	314	Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	321
Simonelli Vincenzo (gruppo alleanza nazionale)	295, 320	ALLEGATI:	
Siniscalchi Vincenzo (gruppo progressisti-federativo)	302	Articoli del disegno di legge n. 1242-B, nel testo approvato dalla 2 ^a Commissione permanente del Senato	325
Stajano Ernesto (gruppo misto)	300	Emendamenti presentati agli articoli 1, 2, 14, 15, 16 e 17 del disegno di legge n. 1242-B	335
		Ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli	338
		Ordini del giorno	339

La seduta comincia alle 16.20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Arlacchi, Emanuele Basile, Bindi, Finocchiaro Fidelbo, Mirone, Nan, Novi, Donato Antonio Pace, Tanzilli, Taradash e Vignali sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Schettino, Lazzati, Castellani, Bonsanti, Ayala, Trevisanato, Paleari, Siniscalchi, Giovanardi, Vascon e Altea.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di usura (Approvato dalla Camera e modificato dalla 2° Commissione permanente del Senato) (1242-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di usura », già approvato dalla Camera nella seduta dell'11 ottobre 1994 e modificato dalla 2° Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 febbraio scorso.

Avverto che il disegno di legge n. 1242-B è stato assegnato in data odierna dall'Assemblea alla Commissione giustizia in sede legislativa.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, nel caso di nuovo esame di un testo precedentemente approvato dalla Camera e modificato dal Senato, la Camera delibera solo sulle mo-

dificazioni apportate dal Senato e sugli eventuali emendamenti ad esse conseguenti. La Commissione non discuterà né voterà, pertanto, gli articoli 6, 7 e 9 del disegno di legge n. 1242-B, che il Senato ha approvato nello stesso testo già votato dalla Camera in prima lettura (articoli 2, 3 e 5).

Avverto quindi che sono ammissibili solamente gli emendamenti riferiti alle modificazioni apportate dal Senato o quelli necessariamente conseguenti a tali modificazioni.

Ricordo altresì che per modificazioni si intendono non gli articoli o i commi modificati, ma le singole disposizioni effettivamente modificate, con esclusione, quindi, di modifiche meramente formali e, pertanto, prive di contenuto normativo. Quanto agli emendamenti consequenziali alle parti modificate, è necessario che vi sia una diretta ed oggettiva consequenzialità.

Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 1242-B come modificato dal Senato.

Avverto, altresì, che la VI Commissione (Finanze) ha espresso il seguente parere:

« La VI Commissione (Finanze),

esaminato il disegno di legge n. 1242-B;

pur ravvisando notevoli perplessità sul contenuto delle disposizioni approvate dal Senato, che renderanno indispensabili in futuro interventi correttivi;

esprimendo altresì notevole disagio per i tempi ristrettissimi di esame del

provvedimento concessi alla Camera a causa del prolungato iter svoltosi al Senato, concluso soltanto pochi giorni fa;

rilevando peraltro la necessità di una rapida approvazione definitiva del provvedimento, per rispondere alle legittime aspettative dell'opinione pubblica e alla necessità di una sollecita riforma della disciplina dell'usura;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE ».

Avverto inoltre che il testo degli articoli del disegno di legge e degli emendamenti ad essi presentati saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla 2ª Commissione permanente del Senato.

Prima di svolgere la relazione introduttiva alla discussione odierna, vorrei ringraziare per la loro presenza il ministro di grazia e giustizia, Caianiello, i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia, Ricciardi e Marra, ed il sottosegretario di Stato per l'interno, Rossi.

Cercherò di contenere i tempi della mia relazione per consentire ai colleghi di disporre di un ampio spazio per discutere ed approfondire le tematiche in esame.

Preliminarmente, vorrei cogliere l'occasione offerta dalle motivazioni del parere espresso dalla Commissione finanze per sottolineare che non considero molto positiva la pressione esterna che viene esercitata sul Parlamento quando esso è chiamato a discutere e votare leggi molto delicate ed importanti per la società. È un'esperienza che abbiamo già vissuto nei mesi scorsi, durante l'esame delle norme contro la violenza sessuale. Non considero positivamente questa circostanza perché credo che il Parlamento debba poter discutere con serenità, avendo modo di approfondire le tematiche e lasciando libera espressione a tutte le opinioni, purché all'interno dei principi di legalità, senza sentirsi in alcun modo pressato o colpevolizzato.

Sono tra coloro che ritengono importante e urgente l'approvazione della normativa contro l'usura, però avverto un senso di fastidio, perché continuamente dobbiamo sentirci in colpa se, per caso, non abbiamo una opinione convergente con la maggioranza dell'opinione pubblica o, meglio, con quella parte dell'opinione pubblica che sa trovare i canali per esprimersi e rendersi visibile.

Tutti noi sappiamo, perché vale non solo per le norme in esame, ma in generale, che l'inasprimento delle pene non ha mai, statisticamente, disincentivato la commissione dei reati; sappiamo bene che nel caso in cui fosse approvata questa legge non avremmo risolto il problema dell'usura; sappiamo anche che i *media* si occupano di problemi così gravi soltanto in modo emergenziale: in questi giorni, ogni volta che ho parlato con i giornalisti mi sono raccomandata perché l'impegno sul tema dell'usura non fosse limitato al tempo di approvazione di questa legge; ho detto loro di cercare di occuparsene sempre perché, come ogni giorno le donne subiscono violenze sul proprio corpo, senza che nessun giornalista se ne occupi più da quando è stata approvata la legge, lo stesso vale per la piaga dell'usura, che è gravissima e che provoca suicidi e sofferenze 365 giorni all'anno. Quindi, concludo invitando a non drammatizzare, magari inventando il suicidio di una vittima dell'usura quando tale non è, ma a considerare sempre importantissimo questo tema.

Prima di passare all'illustrazione dell'articolato, vorrei soffermarmi sulla questione dell'accesso al credito. Tutti noi sappiamo che se esistesse un sistema creditizio più trasparente e anche più disponibile, cioè se vi fosse una politica di incentivi e di ampliamento dell'offerta del credito, certamente la strada all'usura sarebbe già sbarrata. Quindi, non mitizziamo questa legge, pur sapendo che è importante, ma invitiamo il sistema creditizio a collocarsi meglio sul mercato. Al riguardo, ricordo le osservazioni dei rappresentanti dell'ABI, i quali dicevano, giustamente, di voler operare all'interno del mercato. Ebbene, ritengo che vi sarebbe

più mercato se vi fosse anche un ampliamento dell'offerta. Negli Stati Uniti, per esempio, chiunque abbia un progetto, un'idea o si faccia promotore dell'avviamento di un'impresa commerciale, artigianale o industriale ha immediatamente fiducia e credito; nel sistema creditizio italiano, invece, vi è una sorta di avarizia.

Passo adesso ad una rapida illustrazione degli articoli del provvedimento modificati dal Senato.

L'articolo 1, nel testo approvato dal Senato, configura soprattutto la fattispecie di reato. Le novità principali sono due: la determinazione legale del tasso di interesse usurario; la diversa rilevanza attribuita alle condizioni di difficoltà economiche o finanziarie delle vittime.

Per quanto concerne i criteri per l'individuazione della nozione di tasso di interesse usurario, ve ne è, innanzi tutto, uno di carattere oggettivo, che ha fatto tanto discutere sia la Commissione giustizia del Senato sia una parte della società: si considera sempre interesse usurario quello di ammontare superiore al limite previsto all'articolo 2 del provvedimento. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione.

Non vi è più il concetto di approfittamento, tant'è che il giudice non dovrà più verificare la sussistenza di tale condizione; basterà, invece, l'oggettiva sussistenza delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Questo costituirà di per sé il presupposto per poter parlare di sproporzione, nel caso in cui l'interesse sia inferiore al limite legale, tra l'entità del prestito stesso e i compensi o i vantaggi che il soggetto ne ricava.

Un altro punto di novità riguarda le circostanze aggravanti. È stata abolita per ovvie ragioni, perché essendo stato fissato per legge il tasso diveniva superflua e contraddittoria, la circostanza contemplata nel testo approvato dalla Camera relativa

all'aver richiesto interessi o profitti usurari di valore superiore a otto volte il tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia.

Viene poi modificata la previsione relativa allo stato di bisogno, nel senso che mentre nel testo licenziato dalla Camera era elemento costitutivo del reato il concetto di approfittamento, nel testo approvato dal Senato è invece sufficiente l'oggettivo stato di bisogno.

Per quanto riguarda le pene per i fatti previsti al primo ed al secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 1, il Senato ha aggiunto l'aggettivo « mobiliare » al n. 1) del quarto capoverso del testo approvato dalla Camera, per cui risulta che le pene suddette sono aumentate da un terzo alla metà se il colpevole ha agito nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare.

Al n. 5) è stato sostituito il termine « simile » con « artigianale », per cui risulta che le pene sono aumentate se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale. Ciò in aderenza ad un principio a mio avviso fondato, quello di tassatività delle fattispecie incriminatrici.

Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, è stata parzialmente modificata la determinazione quantitativa delle pene, per cui il limite massimo delle stesse è stato portato da cinque a sei anni.

Sono state altresì eliminate alcune pene accessorie conseguenti alla condanna, con riferimento all'ultimo periodo del quinto capoverso del comma 1, ma è stata mantenuta la previsione relativa all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Mentre è stata soppressa la previsione relativa al sequestro obbligatorio, è stata riformulata la disposizione relativa alla confisca.

In merito all'articolo 2, dove sono sanciti i criteri di determinazione del tasso di interesse usurario, il comma 1 prevede che il ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio degli interessi praticati in operazioni distinte per categorie omogenee, ovviamente relative al trimestre precedente.

Il comma 2 prevede che con decreto del ministro del tesoro ogni anno venga attuata la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, così come definite al comma 1. Sappiamo che nel settore finanziario vi è una varietà di tecniche di concessione del credito, cioè una sorta di scala di valori. Il sistema previsto è simile a quello dell'ordinamento francese.

Il comma 3 prevede che le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 siano tenuti ad affiggere in modo facilmente visibile apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.

Il comma 4 - finalmente - fissa la soglia oltre la quale il tasso è da considerarsi usurario. Il limite è fissato, per ogni categoria di operazioni, nel tasso effettivo globale medio risultante dall'ultima rilevazione fatta dal Ministero del tesoro e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, aumentato della metà: si tratta, quindi, di un criterio oggettivo.

Desidero sottoporvi un piccolo problema che potrebbe essere posto da questa norma (probabilmente ve ne sono molti altri: so che il ministro e i rappresentanti del Governo faranno le loro osservazioni). Nel caso in cui si verificasse un rapido e sensibile aumento dei tassi di interesse dei mercati finanziari, le banche potrebbero avere qualche problema pratico, perché si potrebbe persino arrivare ad ipotizzare uno sconfinamento nell'usura. Per fortuna il termine di tre mesi è abbastanza ristretto nel tempo, per cui si auspica che ciò non accada; però si tratta di un'ipotesi teorica che comunque va presa in considerazione.

L'articolo 3 disciplina il regime transitorio, che durerà un anno (l'applicazione della legge subisce cioè una sorta di « embargo » per tale periodo) e definisce i tempi di applicazione del tasso di usura. Nella fase transitoria bisognerà fare riferimento sempre al concetto di sproporzione tra la prestazione erogata e il corrispettivo.

Anche su questo punto vorrei sottoporvi un problema. L'articolo 3 recita: « Fino alla pubblicazione di cui al comma

1 dell'articolo 2 è punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del codice penale... », eccetera. L'articolo 644, primo comma, prevede la pena edittale; noi ci siamo posti il problema delle aggravanti. Ci siamo chiesti, cioè, se siamo di fronte ad una dimenticanza o ad un errore, ovvero se, in questa fase, le aggravanti non possano essere prese in considerazione. Credo che questo aspetto sarà lasciato all'interpretazione di chi dovrà applicare la legge, però mi domando che fine facciano le aggravanti, che rappresentano un aspetto consistente di questa normativa.

L'articolo 4 riguarda i mutui e contiene una modifica rispetto al testo approvato dalla Camera, nel quale si riteneva nullo l'intero contratto di mutuo stipulato ad un tasso usurario. Il nuovo testo, invece, si limita a stabilire che la relativa clausola negoziale è nulla e nessun interesse è dovuto.

L'articolo 5 concerne l'abusiva attività finanziaria e quindi l'esercizio abusivo del credito, per il quale vi è un aumento della pena edittale massima da quattro a cinque anni.

Gli articoli 6 e 7 non sono stati modificati.

Nell'articolo 8, relativo alla possibilità di effettuare intercettazioni telefoniche, è previsto che esse sono consentite per il reato di abusiva attività finanziaria.

L'articolo 9 non è stato modificato.

L'articolo 10, invece, rappresenta una novità: esso dà facoltà alle fondazioni e alle associazioni cosiddette « antiusura » di costituirsi parte civile nel processo.

L'articolo 11 tratta del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, costituito dal giorno in cui è avvenuto l'ultimo pagamento.

Gli articoli 12 e 13, inseriti - mi pare - su suggerimento del Governo, modificano la disciplina anti-*racket*, che sappiamo ha avuto un avvio piuttosto faticoso, nonostante sia in vigore da qualche anno. Le modifiche intervengono soprattutto sulle disposizioni del decreto-legge n. 419 del 1991, convertito dalla legge n. 172 del 1992, istitutiva del fondo di sostegno per le vittime del *racket*. Forse proprio per facilitare

tare l'applicazione di questa normativa, che - ripeto - ha avuto un avvio molto faticoso, ne è stata modificata la decorrenza. L'ambito di applicazione della legge è stato esteso ai fatti verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1990, una data precedente l'entrata in vigore della legge. Sono state ampliate anche le condizioni per la presentazione della domanda di accesso al fondo. Inoltre, è stato esteso il concetto di danno: oltre al danno emergente, viene considerato anche il lucro cessante subito dalla vittima (questa è una modifica molto importante). I criteri relativi alla liquidazione del contributo sono stati modificati in senso meno restrittivo: l'importante è che il beneficiario dimostri che le somme che gli sono state corrisposte non siano state impiegate per finalità estranee all'esercizio dell'attività in relazione alla quale si è verificato l'evento lesivo. È stato così ampliato l'ambito nel quale il beneficiario del fondo può aver investito il capitale per la continuazione della sua attività.

L'articolo 14 istituisce il primo dei due fondi di solidarietà e si occupa di chi è già vittima dell'usura. Il fondo è quantitativamente modesto: dieci miliardi per il 1996 e venti miliardi a partire dal 1997. In proposito, sollevo un altro problema relativo alla condizione necessaria per la concessione del mutuo e cioè il rinvio a giudizio dell'usuraio. Mi domando come si possa definire usuraio una persona che è stata solo rinvia a giudizio. Pongo un problema costituzionale, perché in questo caso non viene osservato il principio della non colpevolezza. È molto difficile che una persona rinvia a giudizio possa essere definita già colpevole.

Su questo punto, oltre a una questione di principio, ne pongo anche una pratica: mi domando cioè cosa debba fare chi abbia potuto accedere al fondo denunciando una persona, rinvia a giudizio come responsabile del reato di usura, ma poi assolta; a questo punto, credo che il soggetto dovrebbe restituire il denaro di cui ha fruito.

Vi è inoltre un terzo problema: questo meccanismo non influenzerà i tribunali che saranno chiamati a giudicare la per-

sona rinvia a giudizio? In presenza di una vittima che ha potuto accedere al fondo, essi non saranno indotti a condannare sempre, magari anche commettendo un errore giudiziario una volta su mille? È un interrogativo che - ripeto - si colloca all'interno di una relazione complessivamente positiva sul provvedimento. Non possiamo però trascurare il problema rappresentato dal principio costituzionale di non colpevolezza, dall'influenza che si può avere sui tribunali, dalla complicazione derivante dal fatto che queste persone, nel caso di assoluzione, dovranno restituire i soldi.

L'articolo 15 concerne il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, disposto presso i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (denominati Confidi), costituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali. Tale fondo è molto più consistente ed interessante di quello previsto dall'articolo 14 perché rientra nell'attività di prevenzione, che in genere funziona meglio di quella di repressione.

L'articolo 16 tratta dell'attività di mediazione o di consulenza creditizia. L'articolo 17 riguarda la riabilitazione del debitore protestato attraverso la cancellazione del suo nominativo nel Bollettino dei protesti cambiari, quando abbia adempiuto alle obbligazioni in relazione alle quali era stato levato il protesto, in modo da rendere il credito più accessibile anche alle persone che abbiano avuto in passato un protesto. Si presenterà in questo caso qualche problema pratico, perché nel frattempo dovrà essere istituito - abbandonando l'attuale Bollettino - il registro informatico dei protesti.

Nell'articolo 18 si parla di sospensione della pubblicazione, e anche tale norma dovrà tenere conto dell'informatizzazione della procedura.

Spero che la discussione sul provvedimento sarà serena, approfondita ma anche sintetica. Pur avendo svolto osservazioni critiche, ritengo comunque opportuno che la legge venga approvata nel più breve tempo possibile, affidando al futuro Parlamento eventuali correzioni. So che non è

molto bello che il relatore faccia simili affermazioni, però, data la situazione - che vede le Camere sciolte e l'esistenza di quelle pressioni che ho stigmatizzato anche prima - penso sia opportuno procedere in questo modo. Naturalmente la presidenza è disponibile a far proseguire la seduta fino a notte fonda, se necessario.

Il ministro Caianiello vorrebbe intervenire subito - ed io accedo volentieri alla sua richiesta - in quanto ha degli impegni successivi e delle osservazioni importanti da svolgere.

Propongo comunque di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle 17.30 di oggi.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VINCENZO CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor presidente, onorevoli deputati, chiedo scusa se, in questo mio intervento che si innesta nella discussione sulle linee generali, introdurrò un problema concernente un singolo articolo, ma non potrò seguire tutti i lavori (per cui affiderò ai sottosegretari l'incarico di presenziare al resto della discussione).

Nutro perplessità sulla formulazione del terzo capoverso del comma 1 dell'articolo 1: pur rendendomi conto delle esigenze, che il presidente ha così ben evidenziato in ordine alla domanda proveniente dal corpo sociale, di una disciplina che reprima un reato così odioso (provengo da una terra che, atavicamente, ha sofferto per queste forme di reato e quindi plaudo a coloro che hanno presentato una proposta di legge volta a reprimerla in modo severo), ritengo che esistano principi di civiltà giuridica che devono essere rispettati al fine di evitare che l'ordinamento segua delle strade tortuose, contraddittorie tra di loro.

Proprio in questi giorni il ministero che mi è stato affidato si sta facendo promotore di studi ed approfondimenti su una serie di reati rispetto ai quali si è determinato un allarme nella società per l'indeterminatezza delle fattispecie penali. Non

possiamo continuare in una situazione in cui al giudice è affidata una discrezionalità estremamente ampia, che finisce con l'elidere il principio di stretta legalità, che la Corte costituzionale ha individuato anche nell'esigenza di una determinatezza della fattispecie. È recente una pronuncia della Corte stessa che ha dichiarato incostituzionale una legge che prevedeva un reato per il quale non era possibile stabilire i limiti. La necessità di reprimere certi reati non deve andare a discapito delle esigenze di civiltà giuridica, del sistema e della cultura in cui siamo inseriti.

Ora, sottoporrei alla vostra attenzione il terzo capoverso del comma 1 dell'articolo 1: « La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari » (e su questo punto si è raggiunto un accordo). « Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria ».

Questa mattina, con gli uffici del ministero, pur nel poco tempo che ho avuto a disposizione per dedicarmi all'approfondimento del problema, ho ipotizzato alcuni emendamenti che non è stato però possibile formalizzare non potendo innestarli in un tessuto estremamente vago e non potendo creare noi nuove fattispecie, diverse da quelle proposte dal Parlamento, anche in considerazione dell'avanzato iter del provvedimento. Quindi, non è stato possibile addivenire alla formalizzazione di tali emendamenti. Abbiamo provato a formulare delle ipotesi, come quella, per esempio, di chi acquista un oggetto in un negozio che svende la propria merce (i cosiddetti « saldi fallimentari ») gestito da una persona che ha bisogno di realizzare il capitale investito, da un commerciante cioè che vende i propri beni ad un prezzo inferiore al loro valore medio. La fattispecie parla di « compensi che (...) risultano

comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria ».

Chiunque acquista un oggetto o una merce data in svendita da una persona o da un commerciante che ha bisogno di realizzare immediatamente il capitale probabilmente incorre in questa fattispecie.

Per ragioni di ufficio ho avuto modo di incontrare il responsabile di un grosso ente in liquidazione e abbiamo convenuto che tutte le aziende acquirenti incorrerebbero in questa fattispecie, proprio a causa delle difficoltà dell'ente. Abbiamo analizzato una serie di ipotesi che nessuno di voi valuterebbe come criminose ma che potrebbero dar vita a questo tipo di reato.

Probabilmente l'attuale formulazione contrasta addirittura con la norma costituzionale, in quanto non vi è una fattispecie tipica ma generica, che potrebbe dar luogo ad arbitrî del giudice. Tutti coloro che dovessero acquistare una merce presso un negozio in liquidazione potrebbero incorrere nel reato di associazione per delinquere.

Ho il dovere di prospettare questa ipotesi limite perché quando si fanno i cosiddetti casi di scuola si pongono appunto dei casi limite e non ci si riferisce a ciò che normalmente avviene. Qui si parla di « vantaggi » e « utilità » in senso assolutamente generico. Per esempio, qualora il parere di un professionista (il quale si faccia pagare il massimo della tariffa e quindi una somma non corrispondente alla media) fosse ritenuto dal giudice privo di ogni rilevanza e qualitativamente povero, la conseguenza per lo stesso professionista sarebbe quella di incorrere in tale fattispecie.

Lo ripeto: mi rendo conto che le mie sono ipotesi di scuola, ma ci troviamo dinanzi ad un sistema che ci fa avvertire l'esigenza di ritornare a principi verso i quali un tempo si era solleciti, eliminando un'eccessiva discrezionalità del giudice, e consentendo al cittadino di sapere con esattezza come si debba comportare senza

esporsi sempre al rischio di essere inquisito.

Mi rendo conto che l'attuale formulazione della norma è il frutto di una larga intesa raggiunta al Senato, che probabilmente spingerà questa Commissione a darvi corso in considerazione della domanda sociale volta a reprimere questi tipi di abusi; vi è tuttavia il rischio che con una norma eccessivamente generica si finisca con il creare tante maglie attraverso le quali fuggiranno proprio coloro che si intendono perseguire.

Avvertivo il dovere di esporre queste mie considerazioni. Sembra che taluni si siano chiesti per quale motivo non abbiamo presentato emendamenti. Ebbene, i miei uffici hanno provato per l'intera mattinata senza riuscirvi (ed io, compatibilmente con gli altri miei impegni, ho cercato di seguire il lavoro di persone che hanno una grandissima esperienza giuridica in questo campo: il mio ufficio legislativo tiene conto di quanto di meglio c'è nella cultura giuridica del nostro paese) a formulare emendamenti al testo che fossero aderenti allo spirito della legge.

LUIGI SARACENI. Vorrei chiedere al ministro se può precisarci quale dei segmenti della fattispecie di cui al terzo capoverso del comma 1 dell'articolo 1 viola il principio di tassatività.

VINCENZO CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono tre le fattispecie generiche contenute in questa formulazione.

La prima riguarda la previsione di « vantaggi o compensi ». Essa non sarebbe generica di per sé, ma lo è se rapportata all'altro elemento della fattispecie, cioè al corrispettivo che ha « avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari ». Tali concrete modalità sono di per sé generiche.

La norma parla poi di compensi sproporzionati « rispetto alla prestazione di denaro o di altre utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria ». Ma la difficoltà,

che rappresenta un elemento della fattispecie, potrebbe anche essere ignota all'altro contraente.

In ogni caso sulla consapevolezza della condizione di difficoltà i dubbi possono anche cadere, mentre rimangono sulla configurabilità di una fattispecie tipica in cui si definisca sproporzionato un compenso rispetto ad un'utilità. Chi stabilisce la sproporzione? Chi determina la qualità della prestazione? Prima ho fatto un'ipotesi di scuola (quella di un parere reso da un professionista); l'attuale formulazione dà adito a moltissime incertezze per chi dovrà applicare la norma.

TANO GRASSO. A nome del gruppo cui appartengo, preannuncio che non presenteremo emendamenti al disegno di legge. Siamo infatti favorevoli ad un'approvazione dell'attuale testo, pur rendendoci conto che in esso ci sono molti aspetti che suscitano perplessità.

Personalmente dovrei fare alcune osservazioni su punti specifici della norma, anche se mi rendo conto che l'approvazione di questa legge rappresenta un segnale che è necessario dare.

Signor presidente, non condivido l'affermazione per cui le pressioni esterne possano nuocere o non essere positive: il Parlamento è per eccellenza il luogo dove le pressioni esterne devono confluire. Guai se non fosse così! Una volta tanto, in esso sono confluite pressioni positive da parte di un pezzo della società che vuole difendersi da un fenomeno così grave al quale noi, come Parlamento, non siamo stati all'altezza di dare una risposta. Lo dico non per aprire una polemica elettorale ma perché si tratta di un problema che rappresenta una tragedia per tante persone. Da alcuni giorni mi sono riproposto di non rispondere e di non alimentare polemiche sul punto.

In ogni caso il provvedimento al nostro esame costituisce un primo passo. Al riguardo ha ragione il presidente quando afferma che ci si deve rifare anche ad un'ottica più complessiva attinente al livello di educazione delle coscienze imprenditoriali, alla cultura antidebiti ed anche ad

una più adeguata riforma del sistema creditizio nel nostro paese, in termini di maggiore trasparenza.

Il provvedimento è quindi un primo passo, ma è un passo importante; per fortuna è stato compiuto, anche se sotto la pressione positiva dell'opinione pubblica.

Entrando nel merito di alcune questioni, vorrei partire dalla preoccupazione espressa dal Governo, secondo cui, se non ho inteso male, la norma offre al magistrato eccessivi margini di discrezionalità nel momento in cui questi deve operare. In realtà, secondo la mia sensazione, la norma modificata dal Senato non è altro che l'attuale articolo 644 del codice penale così come oggi è formulato. Si fa riferimento a tassi sproporzionati? Questa è la differenza (lì si parla di interessi o altri vantaggi usurarii)? Si mantiene la condizione soggettiva di difficoltà economica e finanziaria del soggetto, ma soprattutto qui, signor ministro, si fa riferimento alle concrete modalità del fatto. È del tutto evidente che nelle stesse non può rientrare né la vendita fallimentare - che lei portava come esempio estremo -, né la possibilità che un tasso bancario diventi tasso usurario. Fino ad oggi il magistrato si è trovato nelle condizioni, sulla base della propria esperienza e valutazione, di dare un valore alle tante variabili che costituiscono il reato di usura; una di esse è anche il tasso di interesse, ma non è l'unica.

La norma è nata al Senato nell'ottica di non appiattare la definizione del reato solo sulla soglia limite del tasso. Si è detto, se non vado errato: « Stabiliamo la soglia limite, ma manteniamo questa condizione perché quello di usura è un reato complesso che non si può identificare esclusivamente con l'applicazione di un tasso di usura ».

La discrezionalità del giudice, quindi, è già presente; anzi, la norma si orienta verso una sua riduzione nel momento in cui pone la soglia limite. Attualmente solo il magistrato stabilisce quando l'interesse supera una determinata soglia.

Ripeto: il riferimento specifico alle concrete modalità del fatto logicamente

tende ad escludere del tutto i rischi evidenziati dal ministro ed a considerare la fattispecie usuraria nelle sue patologie criminali.

Mi rendo conto della demagogia fatta in queste settimane attorno alla legge e in particolare ad alcuni suoi aspetti; mi rendo conto che da tante parti e in molti modi sono state richiamate le responsabilità del sistema creditizio, ma è del tutto evidente che lo spirito del legislatore non è quello di colpire il cosiddetto prestito esoso, che vede come protagonista l'istituto di credito legalmente riconosciuto ed abilitato ad esercitare il credito, ma quello di colpire l'aspetto patologico di tale credito, quello usurario, ossia quello che applica un tasso che si muove nell'ordine di diverse decine di punti percentuali al mese. L'intento è dunque anche quello di esercitare una salvaguardia nei confronti del sistema creditizio legale, rispetto al quale si sviluppa un altro genere di discussioni, un altro tipo di polemiche, ben diverse da quelle riguardanti lo specifico provvedimento in esame.

In conclusione, nessuno può avere la presunzione di disporre della ricetta perfetta per risolvere un problema tanto difficile, per cui occorre procedere per tentativi. Questa normativa è il risultato di una lunga riflessione; opereremo una verifica perché rispetto ad una tematica che attraverso trasversalmente tutte le formazioni politiche non si può pensare ad una soluzione definitiva.

Per quanto riguarda la preoccupazione espressa dal presidente in merito agli sconfinamenti dei tassi di interesse, non vedrei la questione con tanto allarme. Il criterio della soglia fa riferimento al tasso esistente, non prescrive l'importo sopra il quale esso diventa usurario; la soglia si forma sulla base di ciò che già esiste, per cui se i tassi di mercato aumenteranno essa inevitabilmente sarà spinta in avanti. Da questo punto di vista, il meccanismo, pur essendo di difficile applicazione, rappresenta una salvaguardia.

Un elemento estremamente positivo è rappresentato dall'introduzione del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'u-

usura (di 300 miliardi) e di quello di solidarietà per le vittime dell'usura. Si contrasta abbondantemente la possibilità che si effettuino truffe ed inganni ai danni di questi fondi attraverso la previsione di una rigida griglia.

Alcune incongruenze andranno affrontate successivamente. Desidero segnalarne una in particolare (il Governo al Senato ha espresso parere contrario): nel momento in cui il fondo dà un contributo alla vittima affinché questa ritorni ad operare nel sistema dell'economia legale, è evidente che contemporaneamente vanno sospese le procedure esecutive fallimentari; altrimenti lo stesso contributo non può andare a buon fine. Il relativo emendamento è stato bocciato nell'altro ramo del Parlamento; il problema si ripropone, anche per analogia con l'attuale legge anti-racket (l'articolo 4-bis della normativa modificata nel 1993 prevede la sospensione dei termini).

Si pone parimenti un problema molto serio con riferimento alla decorrenza degli effetti del fondo. Abbiamo modificato la legge anti-racket retroattivandone la decorrenza al 1° gennaio 1990, mentre nel testo in esame la decorrenza delle disposizioni dell'articolo 14 scatta a partire dal 1° gennaio 1996. Sottopongo alla vostra attenzione il seguente fatto: vi è stata un'impennata delle denunce per usura nell'ultimo trimestre del 1994, anche in coincidenza con l'annuncio del disegno di legge governativo, con l'istituzione del fondo di solidarietà e con la discussione sviluppata attorno a questo argomento. Aver tagliato fuori dai benefici del fondo le persone che in questo periodo hanno presentato denuncia è una decisione cui, a mio avviso, occorre porre rimedio, così come occorre intervenire sulla gestione differenziata del fondo della legge anti-racket e di quello antiusura, delegati a due soggetti diversi che, invece, dovrebbero essere unificati.

Non si può dire che la legge anti-racket non funziona. La tragedia risiede piuttosto nel fatto che le persone che fanno domanda sono poche perché per fortuna poche sono le persone che subiscono atten-

tati e purtroppo poche sono quelle che si ribellano al racket. Parliamo di fenomeni che non possono essere affrontati con una norma: questo è solo un aspetto della lotta; essi richiedono una modificazione della coscienza civile di ognuno, tanti fattori che portino ad esporsi e a denunciare. Abbiamo di fronte a noi la tragedia di un fenomeno molto sommerso: 3 mila denunce, a fronte delle 600 mila vittime, stimate secondo una valutazione imprecisa per difetto, sono niente rispetto alle dimensioni del fenomeno.

Credo che da questo punto di vista la legge possa dare un contributo per far emergere il fenomeno stesso, renderlo più visibile e quindi più facilmente contrastabile.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Nel ringraziare il ministro ed i sottosegretari per la loro presenza, vorrei iniziare il mio intervento, che sarà breve, da una osservazione che ha fatto il ministro, riprendendo anche le perplessità manifestate dal presidente nel suo intervento introduttivo: intendo dire che ci troviamo in una situazione di grande difficoltà perché, dopo aver approvato più di un anno fa il provvedimento qui alla Camera, con alcuni problemi ed un ampio dibattito, e dopo aver premuto perché il Senato concludesse l'esame al più presto, ora purtroppo ci troviamo, a Camere sciolte, di fronte alla scelta di approvare questa sera il provvedimento così come è, o rinviare tutto alla prossima legislatura, quando si dovrà ricominciare da capo.

Questa è la realtà che abbiamo di fronte e con la quale si è dovuto confrontare anche il Governo, che poteva proporre di modificare complessivamente il testo del provvedimento, cosa che di fatto avrebbe significato non approvare la legge, oppure riversare nel dibattito determinate considerazioni. Credo infatti che la discussione che stiamo svolgendo sia importante per determinare la *ratio* del provvedimento e lo sarà anche per la fase applicativa.

Fatta questa premessa, desidero sottolineare due punti. Il primo è che le perplessità rappresentate dal ministro mi sembrano comprensibili. È altrettanto vero però che l'attuale normativa del codice penale è talmente obsoleta da prestarsi ad una altrettanto pazzesca interpretazione da parte di qualche singolo magistrato. La normativa che viene ora proposta è comunque molto più articolata e precisa rispetto a quella vigente. In caso di reiezione del provvedimento, quindi, la situazione non sarebbe migliore ma peggiore.

Credo sia giusto precisare nel dibattito quale sia la *ratio* dell'articolo 1. Considerato che il tasso di cui all'articolo 2 potrebbe risultare, contrariamente a quanto si afferma, notevolmente elevato e che la cosiddetta soglia usuraria potrebbe essere non così bassa come molti ritengono o fanno finta di ritenere (anche intorno al 50-60 per cento), l'articolo 1 è la norma di salvaguardia per consentire che, anche nei casi in cui non si raggiungano i termini previsti dall'articolo 2, vi possa essere un intervento discrezionale del magistrato, che deve essere comunque eccezionale. Il giudice, di fronte ad un tasso diverso da quello previsto dall'articolo 2, dovrebbe motivare molto bene l'affermazione dell'esistenza dei requisiti dell'usura.

Per essere ancora più chiaro ed esplicito, dirò che non siamo di fronte ad una norma rivolta, come alcuni ritengono, al sistema bancario; è esattamente l'opposto, anche se una delle preoccupazioni manifestate è proprio questa. La *lobby* bancaria, una delle più potenti, forse inopinatamente, invece di dare un suggerimento operativo su come migliorare il testo, ha preso una posizione in qualche modo non dialogante sulla materia. È quindi opportuno precisare che non ci si riferisce all'attività delle banche, ma ai prestiti usurari.

Il sottosegretario Ricciardi, che mi sembra abbia svolto anche la funzione di difensore civico degli utenti e dei consumatori di questo settore...

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. No, faccio parte dell'*Ombudsman*.

ALFONSO PECORARO SCANIO. ... a maggior ragione si renderà certo conto come questa normativa non sia mirata al mondo bancario. Dobbiamo dare comunque un'interpretazione chiara in questo senso. La norma in oggetto prevede che si dovrà avere riguardo alle concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari. Mi sembra chiaro che le modalità non possano essere quelle di una banca o di un normale soggetto autorizzato al credito.

Si tratta di un aspetto delicato e credo che dal dibattito odierno debba emergere in modo chiaro, ripeto, che non ci si riferisce alle attività svolte da aziende di credito. Prego i colleghi che interverranno nel dibattito di esprimersi chiaramente su questo punto. Parto dal presupposto, che credo condiviso dal relatore, dal Governo e da molti altri, che nonostante le difficoltà evidenziate, sia utile approvare oggi il provvedimento. È però particolarmente importante che dal dibattito emerga in modo chiaro la *ratio* del provvedimento ed in particolare che l'articolo 1 non intende perseguire le aziende bancarie perché ci si riferisce a modalità di fatto ben diverse da quelle delle banche, le quali in ogni caso sono tenute a dichiarare preventivamente i tassi che applicano, a renderli pubblici e trasparenti e quindi seguono modalità totalmente diverse da quelle considerate nella normativa sull'usura.

Mi auguro che ciò emerga in modo sufficientemente chiaro dal dibattito. Considerato infine che all'articolo 14 si affida al commissario per il coordinamento delle iniziative anti-*racket* anche il fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, colgo l'occasione della presenza del ministro e del sottosegretario per l'interno per sottolineare l'esigenza di un potenziamento reale degli uffici del commissario stesso, che incontra attualmente notevoli difficoltà pratiche. Vi è un problema di eccesso di buro-

cratizzazione nei meccanismi delle domande, delle autorizzazioni e dei controlli; vi è la difficoltà, sottolineata prima dal collega Grasso, che il *racket* non viene denunciato e che la legge è concepita in modo tale che chi non subisce gli effetti di una bomba o la distruzione dell'esercizio non riesce a fruire delle norme. A questo punto, quindi, occorre operare affinché questi fondi siano veramente operativi e non burocratici, perché rappresentino realmente mezzi di solidarietà, considerato anche che sono destinati a persone che già debbono superare la difficoltà di denunciare in un caso il *racket* e nell'altro l'usura.

Concludo il mio intervento sottolineando di ritenere estremamente positiva la parte del provvedimento riguardante i protesti bancari...

PRESIDENTE. Scusi l'interruzione, onorevole Pecoraro Scanio, ma vorrei invitare tutti i colleghi a non disturbare chi interviene. Colgo l'occasione per comunicare inoltre che sta per scadere il termine per la presentazione degli emendamenti. Prosegua pure il suo intervento, onorevole Pecoraro Scanio.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Concludo con un appello ad approvare il provvedimento, sottolineandone con chiarezza il carattere di strumento di lotta allo strozzinaggio e all'usura, certamente non teso a penalizzare chi esercita in modo corretto e imprenditoriale il credito bancario. Se poi vi sono singole aziende che esercitano il credito in modo usurario, ricadranno anch'esse sotto la mannaia di questa legge. Non crediamo però che questo sia un fenomeno diffusissimo nel paese. Ribadisco ancora che le modalità di fatto di cui all'articolo 1 non si riferiscono al mondo bancario ma, al contrario, al meccanismo privato dello strozzinaggio, che preoccupa tutti.

VINCENZO SIMONELLI. Signor presidente, potremmo fissare in dieci minuti il

tempo massimo per ciascun intervento in questa fase della discussione.

ANGELO ALTEA. Concordo con il collega Simonelli.

PRESIDENTE. Poiché sono iscritti a parlare diversi colleghi, il che richiederebbe ore per il solo svolgimento della discussione sulle linee generali, si potrebbe allora procedere nel senso di limitare i tempi di intervento in questa sede indicativamente entro un termine di dieci minuti: ma la scelta non può che essere affidata al senso di responsabilità di ciascuno e comunque subordinata alle esigenze particolari.

RAFFAELE DELLA VALLE. Signor presidente, non mi sembra che una legge di questa importanza possa essere esaminata entro termini di tempo così ristretti. Ci rendiamo conto della figura a cui si espone il Parlamento volendo approvare un provvedimento ad ogni costo? La legge è un atto importante, che non può essere deliberato soltanto perché l'opinione pubblica preme. Mi rifiuto di agire in questo modo: è indecoroso per me stesso, prima ancora che per gli altri! È una vergogna!

Il Governo ha atteso di esaminare questo provvedimento per ben quindici mesi (la Camera lo aveva licenziato l'11 ottobre 1994), ma oggi ci si costringe a limitare la discussione a pochi minuti. Non è possibile imporre un termine di mezz'ora per presentare emendamenti ad una disciplina così articolata. Non si tratta, anzi, di uno ma di due provvedimenti, perché inizialmente avevamo disposto uno stralcio. Oggi, invece, ci troviamo a discutere una legge contro l'usura e che prevede l'istituzione di un fondo. Personalmente mi rifiuto di fungere da marionetta! È un problema di dignità: ed io vorrei richiamare ciascuno alla propria dignità! Non possiamo subire in continuazione pressioni del genere!

Rileggiamo quello che scriveva giustamente Tano Grasso nel 1994: si riteneva, allora, necessario ed urgente approvare una legge sull'usura. Così il Parlamento era oggetto di pressioni finalizzate al varo

del provvedimento. A due anni di distanza ancora ci si viene a dire la stessa cosa: significa che non siamo in grado di legiferare! Dobbiamo forse tornare al codice Rocco? Ma è meglio non modificare una normativa piuttosto che approvare una legge iniqua, ingiusta!

Capisco quali siano le angosce del ministro, che evidentemente deve anche contenere il proprio intervento: sono le angosce di un giurista, che richiama l'attenzione del Parlamento - organo legislativo sovrano - sul pericolo di approvare una legge profondamente ingiusta, oltre che incostituzionale.

Signori, non voglio avere responsabilità di questo tipo, perché tengo ancora al mio nome. Questa legge è giustissima dal punto di vista sociale, delle esigenze della società, ma è profondamente iniqua: comporterebbe risultati contrari rispetto a quelli che ci proponiamo di raggiungere. Ed io non ci sto!

Lo dico pur avendo i miei problemi elettorali: anch'io devo rispondere nei confronti dei cittadini. Non pensiate che mi permetto questo atteggiamento perché non voglio fare il politico. Credo però che anche la mia dignità di persona e di professionista debba essere salvaguardata. Non voglio creare ai giudici (con i quali siamo sempre in contrasto...) ed ai miei colleghi (ai quali resto sempre unito) problemi di interpretazione e di squalificazione della norma. A cosa serve fare una legge che poi la Corte costituzionale dovrà necessariamente dichiarare illegittima? A cosa serve, se non vi sarà un'applicazione pratica, se non troverà rispondenza nelle aule giudiziarie?

Allora, signori, diciamo ai nostri elettori - con umiltà e con coscienza - che non sarà possibile approvare la legge per mancanza di tempo. Oppure, se proprio vogliamo raggiungere l'obiettivo dell'approvazione, chiediamo un congruo termine. L'attuale Parlamento è operativo fino all'8 maggio: non vedo la necessità di affrettarsi in questo modo. Occorre dar luogo ad una discussione almeno decorosa. Non è stata concessa la sede legislativa per provvedimenti infinitamente meno impor-

tanti: ma qui ci permettiamo il lusso - per una legge di questa rilevanza - di discutere e votare in quattro e quattr'otto, cercando di ridurre i tempi di intervento al massimo!

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Della Valle. Faccio solo presente che l'ipotesi dei dieci minuti era indicativa: non è un termine che può essere imposto. Quanto all'assegnazione in sede legislativa, la decisione è stata assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo: quindi non è imputabile a questa presidenza.

SAVERIO LA GRUA. Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, ho ascoltato lo sfogo comprensibilissimo del collega Della Valle, di cui condivido le ragioni. Sicuramente la fretta non ci consentirà di licenziare il testo che sarebbe stato giusto ed opportuno approvare.

Non voglio ripetere argomenti e rilievi mossi da chi mi ha preceduto, compreso il signor ministro, il quale ha evidenziato come la normativa - formulata dal Senato dopo una giacenza ingiustificata di oltre quattordici mesi - contenga lacune e pecche. Faccio rilevare, però, che in occasione della discussione svoltasi alla Camera il 6 ottobre 1994 sottolineai che - al di là dell'attività repressiva, che ovviamente avrebbe costituito il cardine della legge - sarebbe stato opportuno disciplinare un'attività di prevenzione.

Il testo licenziato dal Senato è effettivamente caratterizzato da norme tese alla prevenzione: mi riferisco all'istituzione del fondo per la prevenzione ed alla riabilitazione dei protestati. Proprio in Commissione avevo formulato uno specifico emendamento su questo tema. Devo rilevare, però, che la soluzione adottata dal Senato non è corretta e soprattutto contrasta con un'altra disciplina nel frattempo approvata dal Parlamento italiano. Mi riferisco alla legge n. 580 del 15 novembre 1995, la quale - convertendo il decreto-legge n. 315 del 15 settembre 1995 - ha modificato l'articolo 3 della legge n. 77 del 1955: in base a questa norma è oggi possibile al debitore che abbia subito un protesto otte-

nere la cancellazione dall'elenco dei protestati nel termine di sessanta giorni - e non più di cinque giorni dall'elevazione del protesto -, nel momento in cui dimostri di aver adempiuto la propria obbligazione, presentando domanda al presidente del tribunale competente. Su questo punto la disciplina licenziata dal Senato contiene una contraddizione evidente: l'articolo 17, infatti, prevede un'ipotesi completamente in contrasto rispetto alla legge approvata lo scorso novembre dalla Camera dei deputati.

Peraltro non capisco la ragione di questa attesa di un anno (un vero e proprio purgatorio...!) necessaria (al debitore che abbia pagato) per ottenere la riabilitazione.

Inoltre, non si comprende perché si dovrebbe limitare ad un solo protesto la possibilità di riabilitazione. Un povero diavolo, a volte, è costretto a subire anche tre o quattro protesti: ma nel momento in cui è in condizione di pagare, non si capisce perché debba essergli preclusa la riabilitazione.

Si tratta di un problema molto importante: la necessità della riabilitazione è stata ripetutamente segnalata da associazioni che sono sorte in Italia. La stessa associazione per la riabilitazione dei protestati ha fornito dati allucinanti: sono ben 9 milioni gli italiani che hanno subito protesti, dei quali circa 4 milioni sono vittime dell'usura. Bisognerebbe allora promuovere un'opera di prevenzione specialmente in questo settore. Ma l'articolo 17, nella sua attuale formulazione, certamente non costituisce la soluzione migliore; si sarebbe, piuttosto, dovuta prevedere una sorta di sanatoria. In un paese in cui si approvano le sanatorie edilizie ed i condoni fiscali, non capisco perché a chi ha avuto la malaugurata sventura di incappare in un protesto non si debba dare la possibilità di una riabilitazione che gli consenta di accedere al credito. Le banche, infatti, si servono proprio della scusa dei protesti per impedire al cittadino di accedere al credito per le vie ordinarie, con ciò facilitando il ricorso al credito clandestino e parallelo.

Volevo quindi evidenziare che con l'articolo 17 non si risolve il problema e che, pertanto, sarebbe stato più opportuno valutare con maggiore attenzione, diligenza e serenità una legge che non sarà senz'altro buona se varata in modo così frettoloso.

PRESIDENTE. Prima che il signor ministro si allontani dall'aula, desidero ringraziarlo nonché scusarmi con lui per non aver fatto in tempo a convocarlo in anticipo affinché potesse esporci il suo programma sulla giustizia.

Do la parola all'onorevole Fragalà.

VINCENZO FRAGALÀ. Signor presidente, signori deputati, mi rendo conto di quale sia l'interesse legislativo che ha portato il Parlamento a discutere della nuova normativa sul gravissimo reato dell'usura. Credo che l'intento di varare una legge in materia sia positivo, perché l'introduzione di nuove norme tende non solo a tutelare le tantissime vittime dell'usura, che negli ultimi tempi hanno occupato le cronache dei giornali e preoccupato l'opinione pubblica, ma soprattutto a frenare il fenomeno del prestito privato, che ha gravemente danneggiato il tessuto connettivo dell'economia.

Voglio però ricordare, ai colleghi per i quali approvare celermente questa legge è una sorta di panacea al male dell'usura, che vi sono due elementi che contraddicono questa loro buona intenzione. Il primo è relativo al fatto che l'economia ed il malessere sociale non si guariscono con le leggi, perché se ciò fosse possibile non ci sarebbero poveri né società in difficoltà economiche. Quindi, una legge contro l'usura non elimina la causa che sta alla base del tristissimo fenomeno criminale, cioè una società che versa in gravissime difficoltà economiche, soprattutto nel settore terziario delle piccole e delle medie imprese ed in quello del prestito al consumo.

A chi ha sollecitato l'approvazione di questa normativa perché considerava obsoleta quella precedente, debbo ricordare che quest'ultima non risale al 1930, ma soltanto a quattro anni fa: al decreto-legge

n. 306 dell'8 giugno 1992, con il quale la Camera, con le stesse argomentazioni di oggi, cioè che il fenomeno dell'usura straripava in tutto il paese, approvò una normativa che moltiplicò le pene e, purtroppo, assieme ad esse anche il fenomeno dell'usura.

TANO GRASSO. Non è vero!

VINCENZO FRAGALÀ. Quindi, come ha giustamente notato il presidente della Commissione, vi è la prova provata del fatto che il solo intervento legislativo, la sola recrudescenza delle pene non servono a nulla dal punto di vista del contrasto al fenomeno criminale, il quale nasce da un malessere sociale ed economico che, purtroppo, né la legge del 1992 né quella di oggi potranno guarire se lo Stato non attuerà interventi assolutamente diversi.

Da quando, nel 1992, si modificò la normativa sull'usura, immaginando che la recrudescenza delle pene avrebbe sicuramente intimorito coloro che praticavano lo strozzinaggio, abbiamo assistito ad una maggiore crisi del sistema bancario, che oggi si trova in difficoltà ancora superiori. Vi sono statistiche - ne parleranno altri colleghi - le quali prevedono che per il sistema bancario l'applicazione di questa legge potrebbe addirittura comportare una condizione di impraticabilità di certi prestiti al consumo, per cui arriveremo al paradosso di una legge che, nata con il nobile intento di contrastare il criminale fenomeno dell'usura, diverrebbe, invece, uno strumento che, abbattendo la possibilità legale del piccolo prestito, sortirebbe l'effetto opposto, quello di moltiplicare il prestito privato.

Ciò che mi convince di questo provvedimento, per cui ritengo che possa comunque essere utilmente approvato, attiene ad un discorso di fondo che, però, non risulta confortato da una tecnica legislativa adeguata. Anche i colleghi che mi hanno preceduto e che ne hanno parlato in termini positivi hanno sottolineato che il provvedimento in esame presenta una serie di controindicazioni e di riserve che il poco tempo a disposizione non ci consente di

superare. Credo, invece, che il problema non sia di questo tipo ma di cattiva tecnica legislativa, per cui, a prescindere dall'esempio di scuola del ministro Caianiello, vi è tutta una serie di norme che ribaltano e incrinano il nostro sistema ordinamentale complessivo; vi è una norma che incide addirittura sul principio generale della prescrizione, stabilendo un concetto meta-giuridico che non tiene conto del principio per cui la prescrizione deve partire dal momento in cui il reato si è consumato.

Quindi, ci troviamo di fronte ad errori di tecnica legislativa che offuscano l'intento positivo del legislatore, lo inquinano e lo adulterano, per cui è possibile che in fase d'applicazione la legge determini momenti di incertezza assoluta da parte dell'interprete e del giudice. Sapete tutti che i momenti di incertezza, cioè di arbitrio nell'applicazione di una norma, diventano momenti di ingiustizia e di iniquità; solo quando i perimetri normativi hanno una fisionomia assolutamente certa il principio della « legge uguale per tutti » o il principio di legalità verranno sicuramente rispettati.

La cosa che mi convince, comunque, è un'altra: questa legge, anche se non è riuscita ad esprimerlo in termini normativi e di tecnica legislativa chiara e positiva, in pratica si dirige verso l'esclusione, la criminalizzazione, la demonizzazione del prestito privato. Essa va verso l'assunto che il prestito debba provenire soltanto dal sistema bancario e dal sistema d'intermediazione fiduciaria e che debba essere espressamente regolamentato dalla legge.

PRESIDENTE. Poiché tra non molto saremo tutti alquanto stanchi e nessuno si offenderà - vi è il resoconto stenografico - per il fatto che la Commissione non è affollata, prego coloro che intendano discutere di farlo fuori dall'aula per consentire ai colleghi di ascoltare gli interventi.

VINCENZO FRAGALÀ. Non ritengo che questa legge sia contro il sistema bancario; chi si è allarmato da questo punto di vista non ha compreso bene l'architettura legislativa del provvedimento, che è

mirato a demonizzare il prestito privato. Non sono contrario ad una linea normativa generale che sostenga che il prestito è un'attività regolamentata dalla legge e devoluta esclusivamente agli intermediari bancari appositamente previsti, per cui chiunque non presti in forma gratuita, amicale al parente o all'amico ma lo faccia come privato con un tasso di interesse qualunque, non rientrando nelle categorie previste, commette un illecito: questo è l'intento vero del disegno di legge in esame. Lo si dica chiaramente! A questo punto, saremmo tutti d'accordo nello stabilire che il credito è un'attività regolamentata dalla legge ed esclusiva di alcuni soggetti istituzionali...

TANO GRASSO. La legge c'è!

VINCENZO FRAGALÀ ... e che il prestito privato, anche al tasso del 3 per cento annuo, cioè anche ad un tasso inferiore a quello bancario, è comunque da demonizzare, da criminalizzare, da considerare usurario. Se l'intento è questo, non vi è dubbio che lo Stato non deve intervenire solo a favore delle associazioni o con indicazioni di dubbia valenza costituzionale, come quella di considerare usuraio chi sia stato solo rinviato a giudizio. Se usassimo questo criterio di valutazione per tutti i protagonisti processuali, avremmo totalmente eliso il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza e avremmo considerato, per esempio, le parti lese dal presunto mostro di Firenze, condannato in primo grado prima di essere assolto, degne di avere il risarcimento fin dal momento del rinvio a giudizio. Questo è un criterio che cozza non soltanto contro l'architettura costituzionale ma anche contro il buonsenso, contro il senso comune, cosicché la previsione normativa diventa inapplicabile. Rischiamo di esitare una norma - quella relativa al fondo messo a disposizione della vittima di un presunto reato, dove il presunto reo è stato appena rinviato a giudizio - che, nella concreta pratica processuale, non verrà applicata. In questo modo vi sarà il danno e la beffa per la vittima dell'usura,

la quale si troverà di fronte ad una previsione legislativa che è soltanto una speranza senza alcun riferimento concreto.

Per quanto riguarda il protesto, tutti attendevano una norma da anni, perché il protesto cambiario, o dei titoli di credito in genere, era diventato una specie di condanna all'ergastolo senza possibilità di revisione o riabilitazione. Ora finalmente ci si è resi conto della necessità di un intervento legislativo di questo genere.

Debbo anche dire, per concludere, che il tema dell'usura dovrà essere affrontato con altre iniziative che riguardino non più le leggi o gli aumenti di pena (che, come ha dimostrato l'esperienza diretta della legge del 1992, non hanno effetti di intimidazione nei confronti dei criminali) ma l'economia. Un intervento sull'economia si fa attraverso altri strumenti che leniscano, in un momento particolare della nostra vita sociale, le difficoltà e il malessere degli operatori economici, dei piccoli imprenditori, degli artigiani, del terziario, dei commercianti, che sono purtroppo, non soltanto nelle cronache giudiziarie o giornalistiche, le vittime di un fenomeno che nasce dal momento tremendo di crisi economica e sociale che stiamo vivendo.

ERNESTO STAJANO. Tenterò di essere breve, anche perché mi sembra che il livello di attenzione all'interno della Commissione vada paurosamente scemando, e non senza ragione. Mi pare di capire che ormai ci si avvia ad una approvazione di questa legge pur che sia; lo impongono le pressioni dell'opinione pubblica, assolutamente lecite ma non quando stravolgono le ordinarie modalità di lavoro serio all'interno di una Commissione, e lo impone probabilmente la prossimità delle elezioni: nessuna forza politica vuole opporsi ad una sacrosanta e giustificata lotta all'usura. Naturalmente io sono tra coloro che più determinatamente riconoscono la necessità di un intervento legislativo in questa materia, tenuto conto dei modesti risultati raggiunti con la novella del 1992 - già richiamata dal collega Fragalà - che voleva dare maggiore efficacia al contrasto all'usura ma che non è sostanzialmente

riuscita ad ottenere i risultati sperati, tant'è vero che ci troviamo di fronte ad una marcia all'indietro: si abolisce la fattispecie dell'usura impropria, introdotta nel 1992, e si riconduce il tutto ad un'unica fattispecie, così com'era nella precedente legislazione.

Un punto soprattutto impressiona, relativamente a questa disposizione. Potrei anch'io spigolare in ordine alle inesattezze nell'indicazione delle fattispecie, all'estrema vaghezza delle stesse, alla mancanza di coordinamento, agli autentici errori di diritto, alle formulazioni ambigue; vorrei però rimanere sul piano generale, affermando che questa proposta di legge è frutto di una concezione salvifica e taumaturgica della normativa stessa. Si pensa cioè che i problemi si risolvano con un intervento legislativo. Ciò può accadere se la legge riesce ad essere fedele ai principi generali che dovrebbero informare la normazione, vale a dire ad essere una legge semplice, che coglie il nocciolo del problema, che non arricchisce con inutili fronzoli la questione colta nella sua essenzialità. Questa normativa certamente non risponde a tali requisiti.

La fissazione del tasso - ce l'insegna una dottrina ormai consolidata ed una esperienza giurisdizionale maturata in secoli, non in decenni - è concetto che non si può utilizzare senza arrecare danno all'ordinario commercio, all'economia ed anche al sistema bancario; ha effetti molto negativi, perché restringe - non amplia - l'accesso al credito per coloro che si trovano in condizioni di difficoltà, determinando una condizione in cui, essendo appunto più difficile il ricorso al credito bancario o finanziario ordinario, più facilmente si ricorre alle vie trasverse quando si è in una condizione di genuina disperazione.

Lo stesso Luciano Violante - mi piace citare il collega non per spirito polemico ma perché genuinamente condivido le sue affermazioni - in un articolo sul *Novissimo Digesto* ha spiegato in maniera davvero esemplare il motivo per cui nell'usura non si deve fare ricorso alla determina-

zione del tasso. Ci sono anche numerose altre indicazioni in questo senso.

Dico di più, e vengo all'altro argomento che mi interessa particolarmente stigmatizzare: per quanto riguarda il fondo, secondo me siamo di fronte ad un'autentica *superfetazione di una concezione ideologica* che non risponde alle esigenze di una moderna società organizzata. Quando parlo di società organizzata ovviamente non faccio riferimento ad un sistema liberista privo di controlli. Tutt'altro. Una moderna società organizzata è quella che riesce ad attivare i veri controlli, che riesce ad introdurre, anche attraverso opportune sanzioni, una reale possibilità di indirizzo dell'attività privata nell'ambito di una solidarietà possibile. Invece questo discorso del fondo si colloca in un orizzonte che è del tutto sottratto a questa logica e che per giunta ha il difetto di essere assolutamente inattuabile ed inefficace. È noto - perché sono i risultati della Commissione parlamentare antimafia a testimoniare - che il fondo anti-*racket*, almeno fino alla metà del 1995, a fronte di circa 200 richieste (169, se non ricordo male) ha erogato zero prestazioni.

Non ho motivi per ritenere, nonostante le modifiche che sono state introdotte, che miglior sorte avrà il meccanismo stabilito in questa normativa, che presenta peraltro aspetti di notevole pericolosità, come quello di far dipendere l'erogazione del mutuo dal rinvio a giudizio. E faccio grazia della provvisionale, che può essere data anche prima, con il parere determinante ed obbligatorio del pubblico ministero, in assenza di qualsiasi pronuncia da parte del giudice. Se lo ricordi qualche garantista, che oggi ignora questo aspetto, perché verrà richiamato! Basterà il semplice rinvio a giudizio per radicare uno dei presupposti di realizzazione della norma e quindi la concessione del mutuo. Il tutto avverrà in assenza di qualsiasi accertamento in ordine alla responsabilità penale, presumo in violazione dell'articolo 27 della nostra Costituzione. E non mi si dica che si fa riferimento ad altri aspetti che attengono a materia amministrativa o civilistica, perché il nocciolo duro della que-

stione, vale a dire il meccanismo attraverso il quale si procede all'erogazione del mutuo, è strettamente dipendente e trova la sua causa, origine e determinazione nell'individuazione di una fattispecie penale iscrivibile a carico di un determinato soggetto. Quindi, non può essere richiamata la normazione - come ho sentito fare negli atti del Senato - relativa per esempio alla legge del 1990 sulla provvisionale in tema di omicidio colposo, che attiene ad un diverso profilo di responsabilità civile, ex articolo 2043.

Questo fondo - dicevo - ha anche un altro e più grave aspetto di preoccupazione, perché interviene attraverso la creazione di una serie di sovrastrutture sul territorio (associazioni, enti, comitati) che fanno fiorire una pletora di istituzioni che ovviamente, tenuto conto delle loro finalità - immagino, anzi sono certo - apprezzabili dal punto di vista pubblico, costituiranno un'altra possibilità di dispersione di pubblico denaro. E Dio sa se il bilancio dello Stato ha bisogno di trovare altri rivoli attraverso i quali disperdere le sue scarse possibilità!

Faccio presente a questo riguardo che lo stanziamento riservato nel bilancio dell'amministrazione del Ministero di grazia e giustizia per successivi interventi legislativi è di 500 miliardi; dal momento che i 300 miliardi del fondo vengono attribuiti - guarda caso - proprio ai fondi del Ministero di grazia e giustizia, con questa legge lo stanziamento è totalmente, o quasi, disseccato per tutto il 1996. Così non avremo più neanche i soldi - salvo ulteriori interventi - per questioni forse più importanti, come i giudici delle sezioni stralcio (mi consentirà l'amico Paggini di definirli ancora così, nonostante ormai, grazie a Dio, si sia andati avanti anche nell'elaborazione di queste figure, avendole ricondotte a quelle dei vicepretori). Non vi saranno ovviamente possibilità di spesa in un bilancio sempre più ristretto e congestionato.

Il meccanismo - ripeto - è davvero inefficace anche dal punto di vista economico perché, a parte la provvisionale (di cui ho già detto e di cui, per carità di patria, non faccio cenno per ulteriori criti-

che, perché mi sembra veramente cosa aberrante e stravolgente), interviene dopo il rinvio a giudizio. Ebbene, chi abbia un minimo di pratica giudiziaria o forense sa che questo interviene spesso dopo sei mesi o un anno, sa che sono possibili proroghe successive, sa che le lungaggini e l'appesantimento del lavoro davanti ai GIP è tale da non consentire soverchie speranze, con tempi che sono del tutto estranei all'ordinaria possibilità di recupero della valenza economica dell'impresa che dovrebbe giovare di questo finanziamento. Non vi è impresa - credo che lo insegni l'esperienza di tutti noi - che possa attendere per un anno un finanziamento così aleatorio e vago, basato su una speranza di imputazione di un soggetto per ricavarne vantaggi in ordine alla possibilità di stare ancora sul mercato. Di fatto, questi mutui andranno probabilmente ad incidere su situazioni ormai decotte, su questioni ormai affidate in via definitiva alla giurisdizione dei tribunali fallimentari, se trattasi di imprese commerciali, o comunque su situazioni ormai dolorosamente compromesse dal punto di vista umano e personale.

E allora, cerchiamo di renderci conto che la realtà, per quanto spiacevole, ha una sua durezza e che non ci sono possibilità di interventi salvifici nell'ambito di una visione « santonesca » da attribuire a strumenti normativi impropriamente introdotti, che rispondono ad un'altra logica, probabilmente a quella di approfittare di queste situazioni per una nascita di vicende politiche o di cattivi esempi politici che sicuramente non hanno il valore che questa legislazione vorrebbe riconoscerli.

Venendo ad aspetti più tecnici, ho premesso che non voglio spigolare fra le norme per trovare contraddizioni, aporie o difficoltà. Ce ne sono moltissime. Spesso vengono affermati principi che sono inutili o che compromettono gravemente la struttura istituzionale del nostro ordinamento.

Invito i colleghi a leggere, a pagina 8 dello stampato, il comma 2-bis dell'articolo 12 in cui si altera il meccanismo di determinazione dei danni. Anche se si fa riferimento ad un'ipotesi ristretta, è il principio quello che conta! Il Senato -

bontà sua - ha stabilito che si determina il risarcimento del danno in base al lucro cessante e al danno emergente. Ma questo lo si sapeva almeno dalla *lex aquilia*, ovvero da 2 mila anni; pensavamo che non vi fosse la necessità di riprodurre questo concetto. Ebbene si è fatto riferimento ad un criterio di determinazione equitativa del danno patrimoniale, alterando tutta la struttura degli articoli 2043 e seguenti, con l'apertura di una « finestra » che desta in me grossissime preoccupazioni.

Ci vorrebbe infine un po' d'ordine nel legiferare. Forse il Governo è per larga parte incolpevole: non ho infatti seguito in maniera approfondita i lavori del Senato per poterlo affermare con sicurezza. Chiedo tuttavia che il Governo vigili almeno sul coordinamento della normativa. Se il 15 dicembre 1995 è stata approvata una legge in materia di protesti cambiari, non si può oggi proporre una modifica della stessa legge sulla base di un principio peraltro non compatibile, come ha così ben illustrato il collega che mi ha preceduto, con una materia che è dolorosamente importante e che coinvolge aspetti fondamentali dell'economia del nostro paese, dell'economia domestica di milioni di cittadini. Pur accettando il principio che il Parlamento non è un'accademia o un luogo dove si elabori la scienza del diritto è opportuno che quanto ho detto sia attuato. Affido le mie speranze alla prossima legislatura.

PRESIDENTE. Onorevole Stajano, credo che questo sia un pensiero collettivo, anche se un po' triste.

VINCENZO SINISCALCHI. Volevo sollevare in questa sede, per un atto di responsabilità tecnica nei confronti della discussione, un problema che abbiamo già evidenziato in seno alla Commissione affari costituzionali. Parlo di un problema sul quale sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale che già turbano alcuni eminenti colleghi, ma che per fortuna in questo momento non sono assolutamente ravvisabili, oltre a questioni più strettamente connesse all'attività di pre-

venzione che in questo tragico campo dell'usura, soprattutto nel Mezzogiorno, rappresentano forse un punto debole dell'articolazione complessiva della legge. Un punto debole reso ancor più tale da una discrasia dell'ordinamento; al riguardo ricordo che sono pendenti cinque ordinanze di rimessione di provvedimenti alla Corte costituzionale per manifesta incostituzionalità delle norme della legge del 1965 e della legge del 1992 in materia di competenza a promuovere i procedimenti di prevenzione per misure patrimoniali di sequestro e di confisca per attività connesse al sistema mafioso oltre che per attività usuarie, di riciclaggio e via dicendo.

Su questo punto, avendo raccolto le firme di numerosi parlamentari di tutti gli schieramenti, ho presentato il 18 gennaio di quest'anno la proposta di legge atto Camera n. 3710. A tale proposito chiedo che della suddetta proposta si discuta in questa sede. Riteniamo che prima della decisione della Corte costituzionale sia possibile pervenire, attraverso la probabile emanazione di un decreto-legge, alla correzione di questa grave discrasia che colpisce sotto il profilo forse più allarmante, quello cioè della sostanziale impossibilità di procedere a sequestro o a confisca nei confronti degli indiziati di attività usuraria connessa o meno all'attività mafiosa.

Attualmente, come lei ben sa, l'articolo 2 della legge del 31 maggio 1965, collegato alla legge dell'agosto del 1992 (la cosiddetta legge Scotti-Martelli), conferisce il potere di promozione dell'azione per la misura di prevenzione, e quindi della richiesta di sequestro e di confisca, soltanto al procuratore nazionale antimafia, al questore nella cui provincia dimora la persona interessata e al procuratore della Repubblica nel cui circondario dimora la stessa persona.

Finora ho sentito parlare soprattutto di interventi di carattere repressivo, ed è logico che sia così anche se in tale materia (ma non è il caso di indugiarvi ora) ci sarebbe da dire che il punto debole di questa legge è che non si riesce a colpire il commercio illecito del denaro, né il circuito perverso con il sistema di affida-

mento bancario. L'usuraio è quasi sempre un grande affidato bancario il quale, attraverso l'affidamento scoperto ottenuto dalla banca, impiega i suoi capitali nella forma dello sfruttamento che è a tutti nota. In questa materia, soprattutto attraverso i meccanismi delle interposizioni fittizie che nemmeno adesso vengono bene approfondite, poco può fare l'attuale legge. Mi auguro che la normativa venga in futuro modificata.

Il procuratore della Repubblica competente dovrà, dopo l'abolizione delle leggi che lo privano del suo potere di iniziativa, essere inevitabilmente il procuratore della Repubblica del capoluogo del circondario ove dimora la persona interessata. Si pone certamente un problema di collegamento di testi legislativi: un aspetto, questo, che è sfuggito nella formulazione della legge dell'agosto 1992 ed è saltato con l'istituzione della procura distrettuale antimafia, determinando forti conflitti anche tra procure. È auspicabile che con tale proposta, qualora essa diventi in qualche modo patrimonio del Governo nella forma di un decreto-legge, sia possibile porre riparo anche a questa situazione.

Ci preoccupiamo di evitare le eccezioni di nullità per incompetenza che hanno virtualmente prodotto fino ad ora una paralisi non soltanto in materia di usura, equiparandosi la funzione del pubblico ministero a quella del giudice. Anche sotto questo profilo ci eravamo fatti carico di prospettare una modifica legislativa che eliminasse la discrasia evidenziata e favorisse una coerenza maggiore del sistema.

Se si vuole dare più forza - ed è questo l'invito che mi permetto di rivolgere al Governo - alla effettiva realtà di una legge che non voglia soltanto reprimere certe condotte, occorre potenziare al massimo l'attività di prevenzione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TULLIO GRIMALDI

EUGENIO BARESI. Il mio intervento sarà estremamente sintetico.

Devo smentire le considerazioni che molto spesso ho portato in questa Com-

missione secondo cui un provvedimento deve essere valutato con grande serietà, impegno e precisione. Su questo disegno di legge esistono infatti molti dubbi con riferimento tra l'altro all'articolo 1, al fondo di solidarietà - ricordo le considerazioni mirabilmente espresse dal collega Stajano - e all'articolo 17 (il quale modifica una legge recentemente approvata in una formulazione certamente migliore).

Ciò detto, credo che il provvedimento al nostro esame debba comunque essere approvato, se non altro per l'attesa che si registra al di fuori di quest'aula. Sarebbe stato più utile e dignitoso se il Senato della Repubblica avesse trattato l'argomento con maggiore urgenza ed attenzione, avendo noi licenziato il testo in prima lettura molto tempo fa.

Considero particolarmente importante all'interno di questo testo l'articolo 15, riguardante l'istituzione del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, articolo che forse meriterebbe ulteriori specificazioni. Penso al controllo delle motivazioni in base alle quali viene espresso un diniego, per considerazioni attinenti alle disposizioni bancarie; infatti, molto spesso il rifiuto al prestito nei confronti di imprenditori che abbiano avuto garanzie dai consorzi di garanzia fidi presenta qualche dubbio nella sua legittimità. Considero quello del fondo l'argomento più interessante trattato nel disegno di legge.

Mi preme anche sottolineare che sull'argomento ho presentato una proposta di legge molto simile nei suoi contenuti a ciò che il Senato ha voluto inserire in questo provvedimento. Credo che una norma tendente a prevenire piuttosto che ad intervenire successivamente giustifichi ancor di più la necessità, cui facevo riferimento all'inizio del mio intervento, di approvare il provvedimento.

Per mantener fede alla promessa iniziale di sinteticità, concludo annunciando il voto favorevole del gruppo del centro cristiano democratico a questo disegno di legge.

GIOVANNI MARINO. Signor presidente, onorevoli colleghi, questa seduta ha

avuto inizio in un modo particolarmente solenne con la presenza del ministro di grazia e giustizia e di ben tre autorevolissimi sottosegretari. Per quanto io ricordi, in questa legislatura non era mai accaduta una cosa del genere, e ciò sta a significare la particolare importanza di questa legge, nonché la necessità che la Commissione agisca in maniera sollecita e responsabile.

All'inizio, signor presidente, l'aula era molto affollata; ora evidentemente quelli che hanno deposto la loro sapienza per consegnarla agli atti parlamentari se ne sono andati non avendo più bisogno di ascoltare nessun altro, limitandosi a venire più tardi per esprimere il proprio voto. È questo un segnale dell'interesse che taluni hanno, al di là delle parole, per la discussione di questo disegno di legge.

Fatta questa premessa, devo subito rilevare che ci troviamo a lavorare in una situazione veramente strana. Già in occasione della discussione della legge sulla violenza sessuale siamo stati costretti a lavorare in condizioni di emergenza e di estrema necessità. Oggi la situazione si ripete: un'altra legge molto importante, attesa dall'opinione pubblica e reclamata dalla stampa - la quale sollecita il Parlamento a legiferare - viene affrontata da questa Commissione quasi in una condizione di impreparazione in seguito ad un esame affrettato della normativa che questo disegno di legge contiene. Ricordo che esso è stato da noi approvato in prima lettura l'11 ottobre 1994 ed è rimasto bloccato al Senato per moltissimo tempo; improvvisamente l'altro ramo del Parlamento si è svegliato e sta ora imponendo ritmi assurdi e folli.

Mi domando e vi domando, cari colleghi: a che cosa serve questa discussione se siamo costretti ad approvare il provvedimento e dobbiamo farlo perché occorre dare un segnale deciso alla pubblica opinione, dobbiamo dimostrare la volontà fermissima di lottare contro l'usura? In determinati momenti ho l'impressione - scusate la franchezza - di assistere ad una discussione interessante, ma rientrante nella categoria della pura esercitazione accademica.

I rilievi espressi sui singoli aspetti del disegno di legge sono molto importanti e tutti pertinenti: il presidente della Commissione ha espresso le sue profonde perplessità (fondate) e addirittura lo stesso ministro di grazia e giustizia ha parlato di un pericolo di incostituzionalità del terzo capoverso del comma 1 dell'articolo 1 per la indeterminatezza delle fattispecie penali, cosa che la Corte costituzionale ha ripetutamente criticato invitando il legislatore a definire in maniera più decisa tali fattispecie.

Ciò nonostante, ritengo che dobbiamo procedere speditamente perché non siamo nelle condizioni di modificare neppure una virgola, siamo cioè costretti per una necessità assoluta ad approvare il provvedimento. L'onorevole Stajano in maniera sconsolata alla fine del suo intervento, dopo aver svolto considerazioni molto interessanti, ha affermato di affidare le proprie speranze alla prossima legislatura; un'affermazione molto « sconsolante », per usare la parola pronunciata dall'onorevole Stajano.

Questa legge, onorevoli colleghi, non è certamente perfetta, tutti la criticano, o almeno raccoglie più critiche che lodi; eppure dobbiamo andare avanti, perché non ci possiamo assumere la responsabilità di ritardare l'approvazione di una legge contro l'usura, per quanto imperfetta essa sia. La gente aspetta un nuovo strumento legislativo nella speranza che il fenomeno venga combattuto e sconfitto. Non ci illudiamo che sarà facile; bene è stato detto poc'anzi quando si è affermato che questo disegno di legge da solo non può combattere l'usura, perché occorrono interventi in altri settori che servano ad affinare le armi per evitare che le situazioni all'origine di questo fenomeno vengano rimosse o eliminate. Ci vorrà però certamente del tempo e, considerato che la legislatura si è ormai esaurita, di tempo non ne abbiamo più.

Signor presidente, le innovazioni più importanti introdotte nel testo sono due: il tasso usurario e il fondo di solidarietà. Sul primo punto, sul quale si è svolto un lungo dibattito in Commissione ed in Assembla

qui alla Camera, ci siamo anche divisi. A più riprese abbiamo espresso le nostre perplessità sull'introduzione di un limite fisso per definire il tasso usurario, ma abbiamo dato comunque il nostro voto favorevole al provvedimento. Il Senato ha poi introdotto il tasso usurario ed ora, per le considerazioni già svolte, non possiamo modificare la norma.

Il testo approvato dalla Camera conteneva un cenno anche al fondo di solidarietà, ma rinviava la sua concreta strutturazione ad un successivo intervento. Il Senato è andato oltre ed ha introdotto il fondo, sulla cui efficienza sono state già manifestate alcune obiezioni. Il collega Stajano ha sottolineato in particolare alcune profonde disarmonie e discrasie, purtuttavia l'introduzione del fondo può essere considerata importante.

Non voglio tediare oltre la Commissione giacché il mio intervento si propone solo di testimoniare la fermissima volontà di lottare contro l'usura, utilizzando tutti i mezzi necessari. Nella presente situazione di emergenza, pur ritenendo questa legge imperfetta, ritengo che essa costituisca un valido segnale del Parlamento nella lotta contro questo triste e dilagante fenomeno.

FERDINANDO SCHETTINO. Ho già espresso parere favorevole su questo provvedimento nella Commissione bilancio. In questa sede, sostituendo un collega, non posso dunque che ribadire tale avviso favorevole, nonostante talune perplessità evidenziate negli interventi che mi hanno preceduto.

Questa legge non introduce alcun aspetto veramente innovativo nella difficile e complessa gestione del credito. È noto che le politiche del credito, soprattutto nelle regioni del sud del nostro paese, non consentono alle imprese la disponibilità di strumenti finanziari di cui invece avrebbero bisogno per sopravvivere e soprattutto per favorire il rilancio delle attività produttive.

I metodi adottati dagli istituti di credito alimentano l'usura e neanche il fondo di garanzia introdotto dalla legge n. 341 del 1995, che prevede una garanzia solo per il

60 per cento del fido concesso, permette alle aziende, che non abbiano un adeguato patrimonio proprio, di coprire il restante 40 per cento. In questo senso il fondo non riesce ad esplicitare i benefici effetti voluti né a raggiungere gli obiettivi che la citata legge si prefiggeva.

Siamo ora alla fine della legislatura e ritengo quindi opportuno lasciare agli atti gli elementi che consentano successivamente di analizzare diverse soluzioni che aiutino concretamente la lotta all'usura. In questo senso mi permetto suggerire una proposta tesa ad una regionalizzazione del credito che sia capace di attuare il federalismo creditizio ed un iniziale federalismo fiscale.

Propongo di esaminare la possibilità di affidare al Ministero del tesoro il compito di costituire una società, che potrebbe essere denominata come società per lo sviluppo industriale, partecipata da banche di diritto pubblico ed interesse privato, con un capitale iniziale di 3-5 miliardi. A tale società potrebbe essere affidata la funzione di raccolta del risparmio attraverso gli uffici postali, con emissione di buoni di intervento industriale (BIT), con le stesse modalità dei BOT. Le somme così raccolte dovrebbero essere messe a disposizione delle banche convenzionate con una maggiorazione di interesse in grado di ripagare i costi di gestione e quelli assicurativi per la partecipazione al fondo di dotazione; il tasso di interesse, che non dovrebbe superare il *prime rate*, dovrebbe aggirarsi intorno al 10,50-11 per cento. Nella mia proposta è possibile anche intravedere un fondo di solidarietà per il riequilibrio territoriale della raccolta, mettendo da parte una percentuale pari all'1,50 per cento della raccolta stessa da destinare a questo fine. L'imposizione fiscale sui BIT dovrebbe essere utilizzata per istituire un fondo rotativo per lo sviluppo industriale e per favorire gli investimenti.

Gli obiettivi della mia proposta sono dunque in sintesi i seguenti: il contenimento del costo del denaro, che è l'unico modo per lottare concretamente contro l'usura, la realizzazione di strutture auten-

ticamente locali per il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge n. 341 del 1995, l'ampliamento degli investimenti e l'introduzione di misure a favore della produzione per sostenere concretamente l'occupazione. In questo modo sarebbe tra l'altro possibile reperire nuove risorse finanziarie per sostenere gli obiettivi delle varie leggi sul Mezzogiorno, nonché di quei provvedimenti già presentati, la cui discussione si è interrotta per lo scioglimento delle Camere.

Fra gli obiettivi essenziali si iscrive inoltre la regionalizzazione del credito ed un iniziale federalismo fiscale nel campo della imposizione sulla raccolta.

LUIGI PORCARI. Intervengo brevemente, presidente, soltanto per motivi di scrupolo deontologico. Mi rendo conto che la discussione in corso sta diventando accademica, dal momento che la legge deve essere necessariamente approvata, sia pure in zona Cesarini, per usare un'espressione calcistica.

Vorrei comunque illustrare le ragioni alla base della presentazione di un emendamento che consegnerò agli atti della Commissione. Vi sono ragionevoli motivi per temere che il testo - così come licenziato dal Senato -, nell'accennare genericamente a concetti piuttosto vaghi (difficoltà economiche, sproporzione, stato di bisogno), possa offrire il fianco all'elusione della normativa contro l'usura e, per altro verso, possa far ingiustamente ricomprendere nel perimetro normativo della disciplina operazioni finanziarie che sostanzialmente non presentano carattere usurario. Da qui, a mio parere, l'opportunità di individuare parametri oggettivi che disegnino in modo più circoscritto e definito i profili ed i contorni delle fattispecie delittuose dell'usura, al fine di ridurre, da una parte, il margine di discrezionalità lasciato al magistrato e, dall'altra, l'eccessivo spazio riservato all'ermeneutica giurisprudenziale in tema di reati di usura.

Sono queste le ragioni che mi hanno indotto a presentare un emendamento, anche se mi rendo conto che necessità di Stato impongono che questa legge - pur

con diverse discrasie ed aporie - sia da noi approvata entro questa sera.

MARIANNA LI CALZI. Signor presidente, mi rendo conto della stanchezza diffusa fra i colleghi, ma vorrei chiedere a tutti i presenti un momento di attenzione per consentire lo svolgimento di alcune riflessioni. Mi assumo la responsabilità di esporre queste considerazioni - unitamente alla proposta che avanza al termine del mio intervento - anche perché ritengo di essere insospettabile dal punto di vista degli atteggiamenti che hanno caratterizzato i lavori della Commissione nella seduta odierna: mi riferisco al clima per cui da una parte si critica la legge, evidenziandone tutti i lati negativi e le sfaccettature che porteranno a conseguenze non accettabili, e dall'altra si sostiene che la normativa comunque deve essere approvata.

Circa due anni fa, nel luglio 1994, sono stata la prima (in qualità di sottosegretario di Stato per l'interno) a predisporre un disegno di legge contenente la fissazione di un tasso e la previsione di un fondo. Da questo punto di vista, quindi, sono completamente insospettabile: sono stata io, infatti, a proporre un tasso ed un fondo.

Il testo ha però subito un iter decisamente imprevedibile. Il Governo, nel settembre 1994, ha presentato il disegno di legge n. 1242 (era la fotocopia di quello che avevo predisposto nel luglio precedente), ma il testo è stato completamente stravolto nel corso dell'esame svoltosi alla Camera dei deputati. In quella sede, infatti, furono soppressi sia il fondo sia la definizione del tasso, che rappresentavano i contenuti principali della proposta. Successivamente il Senato ha preso nuovamente in esame la materia del tasso e del fondo, modificando però completamente l'impostazione originaria e creando una certa confusione soprattutto sul tema del tasso.

Il disegno di legge originario prevedeva una distinzione tra l'usura praticata dai privati (per la quale non era fissato un tasso) e quella praticata dalle banche e dagli istituti finanziari: per questa seconda

fattispecie veniva previsto un tasso, che però doveva essere fissato dal ministro del tesoro - sentita la Banca d'Italia - secondo la tipologia dei finanziamenti. Quella norma, opportunamente migliorata, rispondeva alle critiche che oggi vengono avanzate al testo.

Il Senato invece, pur essendo giunto alla determinazione di introdurre un tasso, lo ha previsto sulla base di criteri che non risponderanno alle esigenze. Si parla, infatti, di un tasso effettivo globale medio che deve essere riferito ad un anno (si ritiene all'anno precedente), il che non permetterà per le operazioni in corso di disporre del tasso di riferimento: esse potranno essere classificate come usuarie soltanto dopo la pubblicazione dei tassi. Originariamente il testo prevedeva invece un tasso trimestrale, quindi più aggiornato rispetto alla situazione di mercato.

Ma il problema più grave riguarda l'articolo 1, laddove - anziché distinguere (come originariamente previsto) fra operazioni condotte da privati ed operazioni condotte da banche ed istituti finanziari - si stabilisce (al terzo capoverso) che rientrano nel reato di usura anche una serie di altre fattispecie, intendendosi così coprire tutte le operazioni che, pur non superando il tetto massimo stabilito sulla base dell'articolo 2, risulteranno perseguibili per una serie di altri profili (modalità del credito, sproporzione dei compensi, condizioni di difficoltà economica o finanziaria). La norma viene ripresa dalla disposizione transitoria contenuta nell'articolo 3.

L'articolo 2 non potrà entrare in vigore prima di un anno, per consentire l'identificare del tasso globale medio, e quindi i criteri introdotti dalla citata norma (articolo 1) e ripresi nella disposizione transitoria (articolo 3) saranno validi per tutti i soggetti (privati e banche). Attualmente il sistema bancario copre un complesso di 6.100.000 soggetti (famiglie o imprese non finanziarie); la soglia prevista dall'articolo 2 porterà ad una riduzione dei soggetti affidati di circa 350 mila unità. Ma la norma transitoria contenuta nell'articolo 3 porterà ad una diminuzione degli affidati per 2.300.000 soggetti. L'impatto immediato

della legge sarà quindi negativo. Ci apprestiamo a varare una disciplina che nell'immediato otterrà l'effetto opposto a quello che ci proponiamo: cessato il rapporto con l'istituto di credito, che sarà tenuto a chiudere i prestiti superiori alla soglia prevista, 2.300.000 soggetti resteranno praticamente affidati all'usura dei privati. Ma bisogna anche sottolineare che questa statistica incide sui prestiti al consumo e, soprattutto, sui prestiti inferiori ai 150 milioni, per cui, complessivamente, avremo un effetto fortemente penalizzante anche sugli investimenti e sull'occupazione.

Non mi soffermo sul discorso del fondo, a proposito del quale ho alcune perplessità, perché originariamente la sua funzionalità era diversa: non era una fotocopia del fondo anti-*racket*, considerato che non aveva sortito risultati, né doveva gravare sul bilancio dello Stato, ma su un fondo azionato dagli stessi istituti di credito.

Entrando nel merito dell'immediato impatto sociale di questo disegno di legge, a mio avviso non possiamo permetterci - mi assumo la responsabilità di ciò che dico, perché ritengo di essere insospettabile - di varare un provvedimento che nell'immediato provocherà effetti sconvolgenti, perché l'articolo 2 entrerà in vigore solo tra un anno, per cui non vi sarà una riduzione delle operazioni non regolate.

Mi chiedo, quindi, se non sia il caso, responsabilmente e fuori dal *battage* elettorale, che comunque sta dietro all'approvazione di questo disegno di legge, di accantonarlo chiedendo al Governo di emanare immediatamente un decreto-legge. Questa soluzione risolverebbe la problematica prospettata e avrebbe più di un pregio: il decreto-legge, infatti, entrando in vigore immediatamente, risolverebbe le situazioni sul mercato e inciderebbe realmente sulle situazioni dei soggetti che in questo momento necessitano di un intervento immediato; inoltre, in sede di conversione in legge, avremmo la possibilità di migliorare e sistemare tutto ciò che per la fretta o per la confusione è venuto a determinarsi, ivi comprese le problematiche cui faceva riferimento il signor ministro. È questa la

mia proposta principale e su di essa vorrei acquisire il parere dei colleghi, non potendo conoscere quella del ministro che, purtroppo, non è più in Commissione.

In via subordinata propongo che in questa sede emerga una interpretazione chiara e decisa, in quanto a me non sembra, contrariamente a quanto ritiene il collega Pecoraro Scanio, che quella emersa corrisponda a tali requisiti. Non credo, infatti, che il terzo capoverso del comma 1 dell'articolo 1 e, quindi, la norma transitoria dell'articolo 3 non si riferiscano alle operazioni poste in essere dalle banche e dalle finanziarie. Non mi pare che solo l'interpretazione letterale di operazioni simili o di modalità del fatto possa metterci al riparo da altre interpretazioni, né mi sembra così chiaro e netto che il terzo capoverso del comma 1 dell'articolo 1 e il conseguente articolo 3 si riferiscano solo all'usura praticata da soggetti privati e non invece dalle banche e dagli istituti finanziari.

Affidando molto sommessamente queste due proposte alla valutazione dei colleghi; vorrei sapere se vi siano ancora spazi, da una parte, per rimediare alla situazione venutasi a creare con una legge che ha aspetti veramente allucinanti, dall'altra, per dare immediatamente, a chi aspetta una risposta, soluzione al problema dell'usura.

PRESIDENTE. Onorevole Li Calzi, essendo in sede legislativa, le faccio presente che la sua proposta di sospendere la discussione del provvedimento in esame deve essere formalizzata con un adeguato strumento.

ROBERTO PAGGINI. L'onorevole Maiolo - mi dispiace che abbia dovuto assentarsi - ha detto che siamo costretti a legiferare sotto pressioni esterne. Ritengo invece che ognuno conservi intatta la propria libertà; credo nel contempo che se sul problema dell'usura non vi fossero stati questa mobilitazione e le morti che tutti conosciamo, probabilmente oggi non saremmo qui, pronti a varare questo provvedimento in sede legislativa.

Per dare un'idea del clima che vi era e che in parte vi è ancora nel paese, voglio ricordare quanto ebbe a dire il ministro Mancuso nel corso della sua prima ed ultima audizione in Commissione, pochi mesi dopo che la Camera aveva approvato, in prima lettura, il provvedimento al nostro esame. Tra i vari problemi, esposi la necessità che il Governo portasse avanti un'azione di stimolo affinché la legge fosse approvata definitivamente. Ebbene, ecco quanto testualmente mi rispose il ministro (credo di non poter essere smentito): « Caro onorevole, l'usura è un fenomeno che vi è sempre stato e che sempre vi sarà ». Credo che su questo problema il ministro Mancuso rispecchiasse gran parte della cultura e della sensibilità del paese.

Ricordo anche che in aula presentai due emendamenti, uno dei quali, relativo alla fissazione del tasso per l'individuazione dell'interesse usurario, simile alla modifica apportata dal Senato, in quanto prevedeva, anche su una proposta allora avanzata dal CNEL, che fosse il Ministero del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, a rilevare il tasso effettivo globale medio. Poiché l'unica differenza era una maggiore elasticità, nel senso che non vi era la previsione della maggiorazione della metà, ritengo tuttora che fosse migliore il mio emendamento, in quanto faceva venire meno la critica oggi evidenziata dalla presidente Maiolo, cioè che in un momento di velocità verso l'alto o verso il basso degli interessi bancari, forse potrebbe crearsi qualche problema.

L'altro emendamento che sostenni in aula e che, se non ricordo male, fu respinto per 26 voti, tendeva a togliere il requisito dell'approfittamento della condizione di inferiorità economica o anche soltanto dell'esistenza di tale condizione, emendamento che pure è stato accolto dal Senato, in presenza del superamento del tasso usurario.

Quindi, fatta eccezione per la variazione cui ho accennato, devo dire che sono soddisfatto della normativa prevista per l'ipotesi di usura oggettivamente acclarata.

Per quanto riguarda il terzo capoverso del comma 1 dell'articolo 1, nella sua se-

conda parte, credo che dovremmo metterci d'accordo, perché a me sembra che dalla stessa parte arrivino critiche contro la fissazione del tasso e contro l'eccessiva discrezionalità. A me sembra che le prime non abbiano consistenza, sia perché siamo in un sistema di concorrenza, sia perché mi risulta che in Francia il tasso usurario sia già fissato da alcuni anni senza dar luogo ad inconvenienti.

Non ho compreso bene, inoltre, se da parte del mondo bancario si tema che, fissando il tetto, vi sia una tendenza ad adeguarsi ad esso o se, invece, si tema che tale tetto possa essere superato in taluni casi dalle banche. Questa è una contraddizione, un nodo da sciogliere, perché o si sostiene una cosa o si sostiene l'altra.

A chi parla di troppa discrezionalità, in ordine alla seconda parte del terzo capoverso, voglio dire che faccio mie le argomentazioni dell'onorevole Grasso, secondo cui vi è una minore discrezionalità rispetto alla normativa attualmente in vigore, perché se si parla di interesse usurario senza stabilire alcun parametro, che differenza vi è rispetto alla parola « sproporzionato »? Il fatto, invece, che qui si parli di modalità, eccetera, mi sembra che porti ad escludere che ci si riferisca al sistema bancario.

Quanto ai casi limite adottati dal ministro, sono invece convinto che nessuna norma di qualsiasi codice reggerebbe di fronte a casi limite. Credo che il primo criterio interpretativo ed applicativo sia quello del buonsenso. Quindi, non parliamo di vendite fallimentari...

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il ministro non ha parlato di vendite fallimentari, ma di situazioni anteriori. Comunque, avrò modo di intervenire in seguito.

ROBERTO PAGGINI. Ho stima del ministro e questa non è una critica globale, che non mi permetterei di fare, ma non condivido il suo orientamento su questo punto. Come dicevo, non si tratta di una critica globale al ministro, né tanto meno

alla sua scienza giuridica, però ritengo di dover avanzare questa riserva: non possiamo redigere le leggi pensando ai casi limite, altrimenti dovremmo abolire la maggior parte di quelle esistenti.

Proseguo per sommi capi. Non sono favorevole alla lunga decorrenza della norma transitoria, che mi sembra un segno di un compromesso e di un braccio di ferro: si sono scontrate due volontà, quella di chi vuole veramente combattere l'usura e quella di chi ha minore sensibilità nei confronti di questo problema; problema che non si riduce ai contenuti di questa legge.

Infatti, in prima lettura alla Camera avevo predisposto un emendamento che mirava a modificare la legge bancaria; poi ritenni che fosse « impolitico » mettere troppa carne al fuoco, poiché probabilmente non avremmo mai approvato il provvedimento, per cui non lo presentai. Su questo versante dovremo operare in futuro, nel senso di impedire che le banche possano dalla mattina alla sera togliere fidi; sappiamo che vi sono connivenze, non so quanto estese, tra i dipendenti di certe banche e il mondo dell'usura. Una legge dovrebbe inoltre non consentire agli usurai di ricorrere essi stessi al prestito bancario per poi a loro volta fare prestiti. D'altra parte è vero che questi fenomeni si combattono non soltanto attraverso le leggi ma anche attraverso di esse. Per questo è importante che oggi noi variamo il disegno di legge in esame. Anche se esso, per certi aspetti, potrebbe essere perfezionabile, ritengo che non debbano essere apportati emendamenti e auspico che questa sera si giunga all'approvazione.

TIZIANA PARENTI. Questa discussione è obiettivamente un po' « fantasmatica » e ha scarso senso - come alcuni hanno detto - perché tutti sappiamo che dobbiamo approvare il provvedimento.

TANO GRASSO. Parliamo tutti a futura memoria!

TIZIANA PARENTI. La futura memoria però è dei destinatari della legge e non

vorrei che si tramutasse in cattiva memoria.

Non v'è dubbio che gli interessi dell'opinione pubblica e delle categorie siano legittimi ed encomiabili, però non possiamo ogni volta essere costretti (ho ricevuto lettere dall'associazione commercianti e da altre) ad approvare una legge anche se brutta; non sono assolutamente d'accordo. Siamo tutti convinti - anche le associazioni di categoria - che il provvedimento sia brutto e che debba essere rivisto, ma sappiamo bene che poi non lo rivedremo. Abbiamo fatto una serie di sommatorie, normative penali, leggi speciali che contraddicono i principi giuridici e che sono state poi lasciate in un angolo, dove ancora si trovano e creano complicazioni se non inutilità.

È la seconda volta in tempi ravvicinissimi che tutti dicono « facciamo una brutta legge, ma facciamola », come se non avessimo alcun tipo di normativa. Sono assolutamente contraria a questo modo di legiferare; un Parlamento è valido quando fa buone leggi, altrimenti reca danni alla collettività, perché crea aspettative - così come fa con questa legge e come ha fatto con quella sulla violenza sessuale - in modo peraltro confuso per interessi diversi, ma poi non le soddisfa. In questo modo, la sfiducia verso lo Stato ha un ritorno ancora più negativo.

Il ministro, in modo sommesso e garbato, ha detto una cosa importante: « Questa legge non è emendabile ». Ha portato un esempio in modo professionale, corretto e limitativo ma ha lanciato un preciso messaggio: « Signori, questa legge non è emendabile ». Il prossimo Parlamento o quello successivo avranno ancora l'urgenza di eliminare questa legge per farne un'altra (speriamo che sappiano farla meglio).

A ciò deve aggiungersi l'estrema farraginosità del disegno di legge. Per quanto riguarda l'articolo 1, occorre precisare che elementi costitutivi dell'usura possono essere solamente la difficoltà economica e lo stato di bisogno; ora lo stato di bisogno è diventato un'aggravante, per cui viene meno un elemento costitutivo del reato. A

questo punto, chiunque abbia l'arte di utilizzare i suoi denari come crede, se chiede soldi in prestito - con il relativo rischio per chi lo concede - magari per avviare attività illecite, come comprare stupefacenti o fare la tratta degli immigrati, può fare tranquillamente riferimento al fondo comune, perché mancano totalmente gli elementi costitutivi del reato, cioè la difficoltà economica che rientra nella norma transitoria e lo stato di bisogno che diventa addirittura un'aggravante. Questa consiste nella richiesta di interessi eccessivi a chi abbia una attività imprenditoriale, professionale o artigianale, perché non potrebbe essere un'aggravante la richiesta di interessi usurari a chi debba portare il figlio in America per essere operato. Questi sono gli elementi costitutivi del reato, che non possono essere trasformati in aggravanti.

Si prevede anche l'aggravante per chi sia sottoposto alle misure della prevenzione e della sorveglianza speciale che, com'è noto, riguardano non solo la criminalità organizzata ma un'infinità di persone, soprattutto appartenenti agli strati più poveri della popolazione (il tossicodipendente, il ladro) che non presteranno mai soldi, semmai li prenderanno. Perché non parlare di chi sia stato condannato per il reato di estorsione o per il 416-bis?

L'articolo 2 è particolarmente complicato: siamo sicuri che il tasso medio, che dovrà derivare da un numero incredibile di rilevamenti effettuati non solo dalla Banca d'Italia ma da tutte le banche e gli intermediari finanziari su operazioni che vanno da importi minimi a centinaia di miliardi, non diventerà alla fine un capestro? Ci troviamo di fronte ad una legge al buio; non è indicata una metodologia per il sistema delle rilevazioni; tutto è rimesso ad un decreto del ministro del tesoro che, come è sempre accaduto, complicherà ancora di più la situazione. Non sappiamo se i tassi rilevati saranno talmente alti da non consentire più a molti di ricorrere al credito. Il provvedimento lascia al Ministero del tesoro addirittura la metodologia della rilevazione, perché vi è un incrocio tale tra tutti gli interessi praticati - che

sono un'infinità - e una classificazione di categorie che va da cinque a sei, da portare ad un'operazione il cui risultato potrebbe essere incredibile.

Per non parlare poi dell'istituto della prescrizione. L'usura, se non vado errata, è stata costantemente considerata in giurisprudenza un reato istantaneo; adesso è diventata un reato eventualmente permanente. Ciò complica sicuramente moltissime situazioni: una persona che ha usufruito di soldi ponendo in essere fatti incredibili, dopo un certo numero di mesi o di anni denuncia una certa situazione; e anche ciò non è certamente da incentivare.

Siamo tutti convinti della necessità di varare una buona legge. Questa normativa è voluta non per i primi 13 articoli ma per il quattordicesimo - è questa la realtà -, vale a dire per il fondo di erogazione. È questo lo scopo. Allora, potevamo fare qualcosa di diverso, provvedendo in modo molto più serio e mirato. Il fondo di erogazione, avendo anche tolto gli elementi costitutivi del reato, è aperto dunque a *quisque de populo* si sia rivolto ad un usuraio: per ciò solo ha diritto a tale fondo, che non credo corrisponda alle esigenze reali, e a causa di tempi lunghissimi e di procedure incredibili finirà come il fondo anti-*racket*. Così, non abbiamo fatto una buona operazione. L'unica disposizione a mio avviso ben fatta è quella che prevede i Confidi: da lì in poi la normativa ha un senso, ma fino a quel punto moltiplica tutta una serie di associazioni e di enti. Non so quanto ciò sia di aiuto, perché già in qualche misura questa esperienza è stata compiuta, e non è risultata produttiva. Poiché vi sono organi istituzionali che devono assumersi per legge il compito di adempiere a tali necessità ed urgenze, non vedo di buon occhio la costituzione di fondi e associazioni che poi si surrogano negli interessi. Mi sembra un fatto estremamente meccanicistico che, alla fine, porterà alla stessa paralisi che ha caratterizzato il fondo anti-*racket*, con in più il ritorno negativo - come ho già detto - di aspettative che trovo legittime ma

che, andando deluse, avranno un effetto negativo.

Mi rendo conto che il momento peggiore per approvare la normativa è proprio l'attuale, perché siamo in campagna elettorale, perché ciascuno vorrà dire di essere stato l'autore dell'approvazione di questa legge. Mi auguro però che chiunque dica di essere stato l'autore dell'approvazione della normativa specifichi anche a tutti i cittadini che questa legge non risolve i loro problemi e non che il prossimo Parlamento - come tutti affermano e come scrivono anche le associazioni di categoria - provvederà a renderla più funzionale.

AUGUSTA BASSI LAGOSTENA. Signor presidente, signori rappresentanti del Governo, sarò telegrafica, anche perché questa normativa, che tutti approveremo - perché si è reso necessario farlo - è stata già criticata in tutte le sue parti, a partire dal ministro fino a tutti i colleghi che sono intervenuti sinora. È evidente che l'usura è un reato che crea disperazione e che è frutto di disperazione, ma ciò non giustifica che si faccia anche una legge disperata. E questa è una legge disperata!

Ciò che mi preoccupa, fra le altre cose, è che l'usura è un reato sommerso, e spesso è stata fatta l'equiparazione proprio con la violenza sessuale, anche quest'ultimo reato sommerso. Le denunce sono pochissime; vi è una sorta di pudore e di paura a denunciare questo grave reato. E allora, a cosa si è pensato - a me sembra estremamente pericoloso - per invogliare la gente a denunciare? Al fondo di solidarietà, che è erogato soltanto a chi denuncia, a chi è parte offesa e quando - qui stiamo veramente calpestando tutti i principi costituzionali - l'indagato viene rinviato a giudizio, violando la presunzione di innocenza.

Mi chiedo dunque: il fondo di solidarietà e quello di prevenzione non rischiano talvolta di essere erogati con un sistema simile a quello della Cassa per il Mezzogiorno, applicata alle piccole e alle medie imprese? Se si elimina il presupposto dello stato di bisogno, si finisce col finan-

ziare delle imprese o anche coloro che hanno chiesto un prestito per comprarsi un'automobile o per pagare le spese delle nozze di una figlia. Questo è successo, e noi lo sappiamo!

Purtroppo questa è una pessima legge, che oggi siamo costretti ad approvare, nell'emergenza. È possibile emendarla nella prossima legislatura? No, occorrerà fare una legge *ex novo*, ma in quel caso bisognerà colpire le cause, fare una prevenzione vera, regolamentando molto fermamente tutto il sistema creditizio italiano, pubblico e privato. Altrimenti, avremo sempre chi approfitterà della necessità - non più dello stato di bisogno - della gente di avere soldi, per poi « strozzarla » con tassi altissimi.

PUCGIO FORESTIERE. Intervengo sinteticamente, obbedendo all'impegno che ho assunto due ore fa, per esporre solo pochissime considerazioni: noi di alleanza nazionale - che pure potremmo parlare a lungo, così come a lungo facemmo nel merito circa un anno fa quando ne discutemmo in questa sede - preferiamo una legge che presenta luci ed ombre, emendabile, migliorabile e perfettibile più avanti, fra sei mesi o un anno, quando ne sarà stata verificata l'attuazione pratica, ad una dichiarazione di impotenza delle istituzioni dinanzi ad un problema che, da drammatico, per certi versi si è fatto tragico.

Riteniamo di assumerci le nostre responsabilità votando a favore di questo disegno di legge, pur permanendo riserve e perplessità che non stiamo qui ancora una volta ad esplicitare, perché ciò si tradurrebbe in un inutile appesantimento del dibattito. Ritengo di difendere questa Commissione al cospetto di certa stampa che la presenta come una Commissione di provvedimenti o, peggio, di soggetti condizionabili dall'esterno, dai settori peggiori della società: questo è avvenuto in ordine sia alla legge sulla violenza sessuale sia a quella sulla custodia cautelare, e si sta verificando anche in questo caso, perché la Commissione giustizia della Camera viene presentata come una sorta di accolita di

sprovveduti, di dilettanti allo sbaraglio, mentre quella del Senato, dove peraltro sono presenti colleghi esperti e preparati, una volta illuminata dalle istanze e dalle esigenze più avanzate dell'opinione pubblica, avrebbe finalmente scoperto tutti i bandoli delle diverse matasse e avrebbe risolto i problemi dell'usura con questa normativa.

Difendendo quindi il nostro operato e rivendicando con orgoglio, legittimo e fondato, il diritto-dovere di scandagliare in ogni anfratto le problematiche giuridiche, tecniche, politiche e di pratica attuazione di questa normativa, e non arretrando di un millimetro rispetto agli impegni assunti ed alle posizioni legittimamente difese nel passato, ci rendiamo conto che l'attuale momento politico impone una scelta coraggiosa. Pertanto, ripeto, preferiamo una legge migliorabile, emendabile e perfezionabile al niente, al vuoto, che potrebbe determinare - vista l'attesa esistente nell'opinione pubblica - un ulteriore momento di sfiducia nei confronti delle istituzioni. Il che sarebbe quanto mai pericoloso nel momento in cui la mafia, l'usura e tutti gli altri fenomeni criminali incalzano e nel momento in cui sembra che questo Parlamento già sciolto sia del tutto impotente e che le istituzioni - questo è l'aspetto più grave - siano del tutto impotenti dinanzi alla domanda di giustizia e di legalità che proviene dall'opinione pubblica, una domanda che non soltanto merita una risposta sul piano tecnico-giuridico ma anche una forte risposta di tipo metagiuridico ed etico-politico.

Sono queste le ragioni che ci inducono ad esprimerci favorevolmente al testo licenziato dal Senato.

MARIO BORGHEZIO. Presidente, interverrò soltanto perché negli atti della Commissione rimanga traccia della posizione espressa, sia al Senato che alla Camera, dal gruppo della lega nord su questa delicata materia, sulla realtà del fenomeno usura. A tale riguardo bisogna sottolineare che non sono certo le lentezze o i problemi emersi nell'esame del testo a poter determinare incertezza, preoccupazione o

sfiducia da parte dei cittadini nei confronti dell'istituzione.

Il dilagare del fenomeno dell'usura dimostra semmai quanto siano estese nel nostro paese l'insufficienza dei controlli, l'inadeguatezza della risposta giudiziaria e di legalità dinanzi al dilagare del fenomeno, peraltro in molte aree del paese connesso non episodicamente a quello della criminalità di stampo mafioso.

In estrema sintesi il giudizio di carattere tecnico si concentra quasi esclusivamente sulla previsione normativa dell'articolo 2, in merito al quale il quesito che in questa sede ci dobbiamo porre è il seguente: il meccanismo individuato è in grado di fornire al giudice uno strumento efficace per valutare la fattispecie al suo esame, sulla base della sproporzione fra i valori di mercato e quelli applicati nel caso concreto? Credo che sia sufficiente la semplice lettura dell'articolo 2 per documentare, molto meglio di quanto possano farlo le mie parole, i dubbi e le profonde riserve che dal punto di vista tecnico abbiamo avvertito il dovere di sottolineare.

La motivazione di carattere politico che ha determinato la freddezza del nostro gruppo in ordine agli aspetti socio-politici di questa norma riguarda il fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Nel primo ravvisiamo l'istituzione di un ennesimo carrozzone ispirato a criteri di assistenzialismo pubblico, che hanno dato tante pessime prove nel nostro paese e, in particolare, nelle regioni del Mezzogiorno.

Quanto poi al fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, la critica è ancora più puntuale, perché è di carattere metodologico. Essa va al cuore del problema in quanto è di tutta evidenza, a nostro avviso, che l'istituzione di un fondo del genere rappresenta una risposta che va nella direzione opposta a quella cui si deve tendere per curare le cause del fenomeno dell'usura.

L'istituzione di un simile fondo non avvicina ma semmai aumenta la distanza già stratosferica che vi è, in questo paese, fra il sistema creditizio, la generalità delle pic-

cole e medie imprese e delle stesse richieste di credito da parte delle famiglie.

Quella individuata mi sembra sia una risposta profondamente sbagliata nei confronti di un'esigenza diffusa di cui sono stati portatori tutti i gruppi di pressione che abbiamo ascoltato in questo periodo. La nostra determinazione è stata quella di non ostacolare il cammino di questa legge sulla quale abbiamo peraltro presentato degli emendamenti e sollevato rilievi di carattere tecnico e politico-sociale, che ho doverosamente ribadito in questa sede. Mi rendo tuttavia conto delle motivazioni di carattere etico che stanno alla base di un'esigenza capillarmente diffusa, dell'interesse dei piccoli risparmiatori e dei piccoli utenti bancari, nei cui confronti ci si interroga da mesi e mesi nelle sedi istituzionali più autorevoli in ordine alla risposta giurisdizionale da dare al fenomeno dell'usura. Non si è però riusciti nemmeno a prevedere un'*authority* efficace di controllo sui comportamenti del sistema bancario.

ALBERTO SIMEONE. Il mio sarà un intervento telegrafico. Condivido l'allarme lanciato da molti colleghi dinanzi al testo legislativo licenziato dal Senato, tanto lacunoso e che desta davvero tante perplessità e preoccupazioni.

È un testo, come stavo appunto dicendo, lacunoso e incompleto, un testo che fin da adesso dà ampio spazio ad interpretazioni e presenta già grossi problemi sotto il profilo costituzionale.

Soluzioni più corrette avrebbero dovuto suggerire quantomeno un testo diverso, capace di recepire tutti gli insegnamenti del passato. Il provvedimento che circa un anno e mezzo fa aveva licenziato la Camera, pur non essendo il migliore possibile, andava certamente incontro a quelle che potevano essere considerate oggettivamente le esigenze degli usurati.

Oggi invece ci troviamo dinanzi ad un provvedimento ancora più negativo, che risente in maniera pesante di strumentalizzazioni che senza dubbio hanno portato alla drammatizzazione di un problema di

per sé già drammatico, in una visione completamente opposta a quella che una corretta interpretazione della norma avrebbe dovuto produrre.

Quanto ho appena detto viene evidenziato in maniera estremamente chiara dal fondo di solidarietà e da quello di prevenzione. Due istituti - questi - che certamente lasciano sconcertati e che avrebbero potuto avere una fisionomia diversa, considerato che l'accesso al credito agevolato può essere oggetto di facili strumentalizzazioni.

Ampie sono le nostre riserve sul testo in esame anche se siamo costretti, sotto l'effetto, diciamo così, della folla, ad approvare un provvedimento che in un futuro assai prossimo produrrà grossi problemi in ordine ad una sua corretta applicazione.

Mi auguro che il nuovo Parlamento sappia introdurre i correttivi naturali, giusti e necessari per far finalmente decollare il provvedimento per contrastare in maniera forte il fenomeno dell'usura.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Li Calzi ha presentato un ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli. Tale ordine del giorno sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla 2^a Commissione permanente del Senato.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19.30, è ripresa alle 19.35.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
TIZIANA MAIOLO

PRESIDENTE. Ricordo che è stato presentato un ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, sul quale la Commissione deve ora pronunziarsi.

PIERANGELO PALEARI. Signor presidente, ritengo che sull'ordine del giorno debbano esprimere il parere il relatore

ed il rappresentante del Governo. Anzi, lo richiedo formalmente.

PRESIDENTE. Il parere del relatore è contrario.

SEBASTIANO BONGIORNO. Credo che non si tratti tanto di conoscere il parere del Governo, quanto di sapere se l'esecutivo abbia intenzione di emanare in termini brevissimi, con un decreto-legge, un testo tecnicamente migliore di quello del provvedimento in esame, che personalmente ritengo inqualificabile sotto il profilo della tecnica normativa, ma che comunque approverò.

Se il Governo dichiarerà di essere pronto dopodomani a regolare la materia con un testo prodotto dall'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, che è ben altra cosa - chiedo scusa - rispetto alle aule parlamentari nelle quali si scrivono leggi di questa sorta, orienterò il mio voto sull'ordine del giorno in base a tale tipo di informazione.

PRESIDENTE. Ritengo che non sia indispensabile il parere del relatore e del Governo. Ciò detto, poiché il documento presentato impegna il Governo a fare qualcosa, l'onorevole Bongiorno ha ragione: più che il parere del relatore e del Governo, sarebbe indispensabile sapere cosa quest'ultimo intenda fare.

LUIGI SARACENI. Prospetto l'inammissibilità dell'ordine del giorno di non passaggio agli articoli presentato dall'onorevole Li Calzi, perché non credo che il Parlamento possa impegnare il Governo ad emanare un decreto-legge.

MARIANNA LI CALZI. Ma' non c'è un impegno! Lo so bene che non possiamo!

LUIGI SARACENI. So, ad esempio, che la sollecitazione ad emanare un decreto-legge non potrebbe essere oggetto di un atto di sindacato ispettivo (interrogazione o interpellanza); tanto meno, può essere oggetto di un ordine del giorno. Poiché ad ogni componente la Camera è attribuita l'iniziativa legislativa, il potere legislativo, ivi compresa l'iniziativa legislativa che -

ripeto - spetta a ciascun parlamentare, è incompatibile con la sollecitazione ad un itinerario legislativo diverso quale l'emanazione di un decreto-legge.

Colgo l'occasione per far presente che, a mio avviso, per quanto perfettibile il provvedimento sia e per quanto possa avere carenze, ne sono stati enfatizzati oltre misura i difetti, che sicuramente esistono ma che, altrettanto sicuramente, sono al di sotto della soglia fisiologica dell'imperfezione, anche sotto il profilo tecnico e sotto i profili di allarme di carattere costituzionale, rispetto a tante altre leggi (in particolare di conversione di decreti) che abbiamo approvato nel corso degli ultimi due anni.

PRESIDENTE. Onorevole Saraceni, l'ordine del giorno non impegna e non potrebbe mai impegnare il Governo nel senso indicato, ma enuncia semplicemente che la materia potrebbe essere disciplinata « attraverso » un decreto-legge. Quindi, non si chiede al Governo un vero impegno; tuttavia, il parere del rappresentante dell'esecutivo non è secondario.

Credo dunque che sia importante ascoltare il Governo; dopo di che, nulla osta a che l'ordine del giorno Li Calzi venga posto in votazione. Ritengo, anzi, che ciò sia doveroso.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* La domanda che è stata formulata al Governo va evidentemente al di là della materia sulla quale chi partecipa alla discussione in rappresentanza dell'esecutivo era preparato a rispondere. Mi rendo conto della rilevanza dell'argomento e l'unica risposta che credo si possa dare è che il rappresentante del Governo deve sentire gli organi responsabili ed il Presidente del Consiglio per verificare se si ritenga o meno praticabile una strada di tal genere. In questo momento non credo si possa dare una risposta favorevole né contraria.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Un ramo del Parlamento ha già licenziato il provvedimento. È accaduto talvolta, in passato, che il Governo, ricevendo tal

quale un articolato licenziato da una Camera, abbia pensato di emanare un decreto-legge. Ma ben strano sarebbe che di fronte alla normativa, senza alcun altro atto deliberativo da parte di questo ramo del Parlamento, qualcuno chiedesse di non procedere oggi ad alcuna votazione. Il Governo sarebbe in grado, al massimo, di predisporre un decreto-legge in un testo identico a quello del provvedimento approvato dal Senato; allora, tanto varrebbe che votassimo noi l'articolato. Non credo vi sia molto altro da fare; il Governo non avrebbe indicazioni ulteriori emerse da questo consesso.

PRESIDENTE. Onorevole Pecoraro Scanio, come lei comprende un decreto-legge o una legge dello Stato varata dal Parlamento non sono la stessa cosa, perché il primo provvedimento deve poi essere convertito in legge.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Mi riferisco al contenuto. Credo che il Governo, di fronte al fatto che il Senato ha approvato il provvedimento, non potrebbe apportare modifiche.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo, però gli strumenti sono completamente diversi tra loro.

MARIANNA LI CALZI. Desidero chiarire - anche se ritenevo che fosse già abbastanza chiaro - che nell'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli non vi è, né potrebbe ovviamente esservi, un impegno per il Governo ad emanare un decreto-legge, ma si afferma semplicemente che questa potrebbe essere una soluzione.

La differenza tra un decreto-legge, che in questo momento dovrebbe naturalmente ricalcare il testo del provvedimento come varato dal Senato, ed una legge approvata oggi dalla Camera mi sembrava evidente, per cui non l'avevo esplicitata: infatti, un decreto-legge è suscettibile, in sede di conversione, di revisione e di miglioramento, mentre se questa sera si approvasse un provvedimento, certamente nella prossima legislatura non verrebbe

esaminato in tempi brevi un altro provvedimento in materia di usura.

Inoltre, un decreto-legge presenterebbe caratteristiche di urgenza e di immediatezza: verrebbe così coperta la posizione dei soggetti vittime dell'usura e nel contempo vi sarebbe la possibilità di varare una legge un po' più decente di quella che ci apprestiamo a votare questa sera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli presentato dall'onorevole Li Calzi.

(È respinto).

Passiamo all'esame degli articoli.

Avverto che, in caso di approvazione di emendamenti, le votazioni si intenderanno effettuate in linea di principio, ai fini della acquisizione del prescritto parere da parte delle competenti Commissioni.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 1 nel testo approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

In qualità di relatore, esprimo parere favorevole sull'emendamento Paleari 1.4 e contrario sull'emendamento Carlo Conti 1.3. Esprimo altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Carlo Conti 1.1 e Trevisanato 1.5 e parere contrario sugli emendamenti Porcari 1.6, Carlo Conti 1.2 e Porcari 1.7.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Paleari 1.4, dal momento che già al Senato il Governo aveva sottolineato di non essere favorevole all'eliminazione del requisito rappresentato dal fatto di approfittare delle condizioni di difficoltà economiche o finanziarie.

Mi rimetto alla Commissione per quanto concerne l'emendamento Carlo Conti 1.3 ed esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti Carlo Conti 1.1 e Trevisanato 1.5.

Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento Porcari 1.6, in quanto contribuisce a creare ulteriore confusione in ordine al testo del terzo capoverso del

comma 1: ci si limita, infatti, a disciplinare la materia degli interessi senza specificare alcunché in tema di altri compensi o vantaggi.

Mi rimetto, infine, alla Commissione per quanto concerne gli emendamenti Carlo Conti 1.2 e Porcari 1.7.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Paleari 1.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Carlo Conti 1.3, non accettato dal relatore e su cui il Governo si rimette alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione congiuntamente gl'identici emendamenti Carlo Conti 1.1 e Trevisanato 1.5, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Porcari 1.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Carlo Conti 1.2, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Porcari 1.7, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2 nel testo approvato dalla 2ª Commissione permanente del Senato e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Nella mia qualità di relatore, esprimo parere contrario sugli emendamenti Carlo Conti 2.1, 2.3 e 2.2.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento Carlo Conti 2.1. Per quanto riguarda l'emendamento Carlo Conti 2.3, occorre osservare che esso riguarda un problema davvero rilevante, come evidenziato anche dall'intervento dell'onorevole Parenti, la quale ha sottolineato come dal complesso delle norme, in particolare da quelle relative al decorso del termine per la prescrizione, possa sembrare che si voglia far passare l'usura da reato ad effetto istantaneo a reato con effetto permanente. Sorge quindi il seguente problema: qualora venga stipulato un contratto di mutuo o di finanziamento pattuendo interessi ad un determinato tasso che in quel momento è legale, *quid iuris* se nel corso del tempo, nella persistenza del rapporto di mutuo, in relazione ad un periodo di ammortamento lungo, diminuisce il tasso legale di interesse, per cui scatta la natura usuraria dell'interesse che era stato originariamente pattuito in misura legale? Se siamo di fronte ad un reato ad effetto istantaneo, si dovrebbe ritenere che questo evento non abbia alcuna influenza, ma se invece muta la natura del reato ci si troverà di fronte alla commissione di un reato *ipso iure ipsoque facto*. Quindi, l'emendamento con il quale si stabilisce che la valutazione debba essere compiuta con riferimento al momento della concessione del finanziamento introduce un chiarimento che è certamente utile. Il Governo è pertanto favorevole all'emendamento Carlo Conti 2.3.

Il Governo, infine, si rimette alla Commissione sull'emendamento Carlo Conti 2.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Carlo Conti 2.1, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Carlo Conti 2.3, non accettato dal relatore ed accettato dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Carlo Conti 2.2, non accettato dal relatore e per il quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo approvato dalla 2° Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo approvato dalla 2° Commissione permanente del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo approvato dalla 2° Commissione permanente del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, nel testo approvato dalla 2° Commissione permanente del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che gli articoli 6 e 7 non sono stati modificati dalla 2° Commissione permanente del Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, nel testo approvato dalla 2° Commissione permanente del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 9 non è stato modificato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, nel testo approvato dalla 2° Commissione permanente del Senato, al quale non sono

stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 11, nel testo approvato dalla 2° Commissione permanente del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 12, nel testo approvato dalla 2° Commissione permanente del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 13, nel testo approvato dalla 2° Commissione permanente del Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 14, nel testo approvato dalla 2° Commissione permanente del Senato e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Avverto che all'articolo 14, comma 11, lettera *b*), per un errore di stampa, le parole: « confisca ordinaria » devono leggersi: « confisca ordinata ».

Il relatore si rimette alla Commissione per l'emendamento Paleari 14.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Paleari 14.2.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione per gli emendamenti Paleari 14.1 e 14.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Paleari 14.1, per il quale il relatore ed il Governo si rimettono alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Paleari 14.2, accettato dal relatore e sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14, nel testo approvato dalla 2° Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 15, nel testo approvato dalla 2° Commissione permanente del Senato, al quale è stato presentato un unico emendamento interamente soppressivo.

Nella mia qualità di relatore esprimo parere contrario sull'emendamento Paleari 15.1.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del regolamento, il mantenimento dell'articolo 15.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 16, nel testo modificato dalla 2° Commissione permanente del Senato, al quale è stato presentato un unico emendamento interamente soppressivo.

Nella mia qualità di relatore, mi rimetto alla Commissione sull'emendamento Paleari 16.1.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del regolamento, il mantenimento dell'articolo 16.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, nel testo approvato dalla 2° Commissione permanente del Senato, al quale è stato presentato un unico emendamento interamente soppressivo.

Nella mia qualità di relatore, esprimo parere contrario sull'emendamento Paleari 17.1.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il

Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento Paleari 17.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del regolamento, il mantenimento dell'articolo 17.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 18, nel testo approvato dalla 2° Commissione permanente del Senato, cui non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che sono stati presentati ordini del giorno che saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'ordine del giorno Vascon 0/1242-B/II/1 impegna il Governo « entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge per la prevenzione del fenomeno dell'usura ad adottare adeguate iniziative che prevedano: l'obbligo per gli istituti di credito a comunicare al cliente, concessionario di un fido bancario, il preavviso scritto di revoca di detto fido di almeno un mese... ».

Appare evidente che questo Governo, per motivi di correttezza, non può adottare provvedimenti di questo genere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge in quanto nel frattempo sarà stato formato il nuovo Governo. D'altro canto, se volessimo aggiungere un'ulteriore considerazione, potremmo dire che la previsione dell'obbligo di un preavviso scritto di revoca del fido di almeno un mese è materia talmente delicata e complessa da non poter essere risolta senza un momento di ponderazione.

Per quanto riguarda la seconda parte, rimane ugualmente valida la precedente considerazione di carattere pratico, ossia il fatto che non può rientrare nelle attività del Governo disporre norme di questo genere in tempi tanto limitati.

Invito quindi il presentatore a ritirare l'ordine del giorno che, in caso contrario, non potrebbe essere accolto.

In merito all'ordine del giorno Lucchese 0/1242-B/II/2, valgono le considerazioni secondo cui questo Governo non può impegnarsi tra sei mesi a riferire alle Camere...

FRANCESCO PAOLO LUCCHESI. Pur non essendo magistrato, so che il Governo è sempre tale e quindi può comunque impegnarsi a riferire (questo almeno mi suggerisce la mia mentalità di medico pediatra!).

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei, onorevole Lucchese!

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* In presenza di un invito a riferire, questo può essere accolto o rifiutato e, per motivi di correttezza nei confronti del nuovo Governo, quello ancora in carica non è nelle condizioni di accoglierlo; semmai, può accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Anche gli ordini del giorno Pecoraro Scanio 0/1242-B/II/3, Schettino 0/1242-B/II/4 e Grasso 0/1242-B/II/5 possono essere accolti come raccomandazione.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno non insistono per la loro votazione.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento. Invito i colleghi alla massima concisione.

TULLIO GRIMALDI. Signor presidente, non sono intervenuto nella discussione sulle linee generali, anche perché impegnato a presiedere la seduta.

Nel dichiarare il mio voto favorevole al provvedimento, desidero comunque sottolineare che si tratta di un testo assolutamente inadeguato e del tutto confuso. Dati i tempi a disposizione, non è stato possibile presentare emendamenti che avrebbero costretto ad un nuovo esame da parte del Senato, pregiudicando l'approvazione definitiva del provvedimento.

Nel ribadire il mio voto favorevole, rilevo come il testo che ci accingiamo ad approvare sia forse addirittura peggiore di quello licenziato dalla Camera. L'introdu-

zione del tasso di riferimento per la determinazione del reato di usura in termini di così difficile interpretazione non faciliterà certamente la chiarezza. Anche l'istituzione del fondo di solidarietà, che la Camera aveva accantonato, potrà determinare una serie di problemi in sede di applicazione. Mi auguro che nella prossima legislatura si possa tornare sulla materia con maggiore calma e rivedere il provvedimento.

VINCENZO SIMONELLI. Anch'io, signor presidente, non sono intervenuto in sede di discussione sulle linee generali, riservandomi però una brevissima dichiarazione di voto per sottolineare come il gruppo di alleanza nazionale sia sempre stato disponibile alla battaglia, che è civile e sociale, contro l'usura.

Negli interventi svolti qui alla Camera avevamo manifestato alcune perplessità, che il testo del Senato ha superato solo in termini formali. Ci auguriamo perciò che il prossimo Parlamento possa rivedere e migliorare questo provvedimento.

Con tali motivazioni, annuncio il voto favorevole del gruppo di alleanza nazionale sul testo pervenuto dal Senato, anche per non far perdere ulteriore tempo ai cittadini italiani.

MARIANNA LI CALZI. Desidero annunciare l'astensione del gruppo di forza Italia.

Premesso che abbiamo certamente ben presenti il fenomeno dell'usura e le conseguenze devastanti che esso produce in questo momento nel paese, nonché le aspettative sociali che si nutrono rispetto al provvedimento in esame, riteniamo, coerentemente con l'ordine del giorno da me presentato, che l'attuale disegno di legge non solo non risolva il problema delle vittime dell'usura ma anzi nell'immediato lo aggravi, portando questi soggetti nelle mani degli usurai.

Non possiamo certo essere accusati di aver voluto boicottare il provvedimento, dal momento che avevamo proposto una soluzione che nell'immediato avrebbe assicurato copertura rispetto a tutti i problemi. Non possiamo neppure essere accu-

sati di non aver voluto disciplinare il fenomeno, dal momento che il primo disegno di legge in materia fu presentato dal Governo Berlusconi.

Con queste motivazioni, annuncio il voto di astensione del gruppo di forza Italia.

PRESIDENTE. Chiedo scusa ai colleghi se interverrò anch'io. Credevo che la collega Li Calzi intervenisse a titolo personale; dal momento che ha dichiarato invece il voto del gruppo di forza Italia, del quale peraltro non è presente il capogruppo in questo momento...

MARIANNA LI CALZI. È stato da me contattato.

PRESIDENTE. Ho solo detto che non è presente il capogruppo.

Esprimerò quindi il mio voto favorevole sul provvedimento, in dissenso dal gruppo di forza Italia, per i motivi espressi dai colleghi di alleanza nazionale ed anche, precedentemente, di rifondazione comunista. Pur avendo molte critiche da avanzare sul testo, credo che nella attuale situazione sia più opportuno contribuire all'approvazione del provvedimento, piuttosto che rinviare una decisione al prossimo Parlamento.

LORENZO ACQUARONE. Annuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo del partito popolare italiano.

GIUSEPPE AYALA. Annuncio il voto favorevole del gruppo i democratici.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Annuncio il voto favorevole del gruppo progressisti-federativo.

SONIA VIALE. Annuncio il voto favorevole del gruppo della lega nord.

EUGENIO BARESI. Annuncio il voto favorevole del gruppo del centro cristiano democratico.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 1242-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di usura » (*Approvato dalla Camera e modificato dalla 2^a Commissione permanente del Senato*) (1242-B):

Presenti	30
Votanti	27
Astenuti	3
Maggioranza	16

Hanno votato sì 27

Hanno votato sì: Acquarone, Altea, Anedda, Ayala, Baresi, Bongiorno, Bonito, Bonsanti, Castellani, Carlo Conti, Di Lello Finuoli, Fragalà, Grasso, Grimaldi, La Grua, Maiolo, Giovanni Marino, Neri, Paggini, Pecoraro Scanio, Porcari, Saraceni, Scermino, Schettino, Simeone, Simonelli e Viale.

Si sono astenuti: Li Calzi, Paleari e Parenti.

La seduta termina alle 20.40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 29 febbraio 1996.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATI

ALLEGATO 1

**Articoli del disegno di legge n. 1242-B nel testo approvato dalla 2.
Commissione permanente del Senato della Repubblica.**

ARTICOLO. 1.

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 644. — (*Usura*). — Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
- 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al

presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni ».

2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato.

ARTICOLO 2.

1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.

4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.

ARTICOLO 3.

1. La prima classificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 verrà pubblicata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sarà pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1 del medesimo articolo 2. Fino alla pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 è punito a norma dell'articolo 644, primo comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, da soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in cor-

rispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall'articolo 644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.

ARTICOLO 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 1815 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi ».

ARTICOLO 5.

1. Nell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

ARTICOLO 6.

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501.

ARTICOLO 7.

1. Nell'articolo 32-*quater* del codice penale, dopo la parola: « 640-*bis*, » è inserita la seguente: « 644, ».

ARTICOLO 8.

1. Nella lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo le parole: « reati di ingiuria, minaccia, » sono inserite le seguenti: « usura, abusiva attività finanziaria, ».

2. Nel comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le parole: « dei delitti di cui agli articoli 629, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, » sono sostituite dalle seguenti: « dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, ».

ARTICOLO 9.

1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: « ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando. » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando. ».

2. All'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: « ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale, » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2, »;

b) nel comma 2, le parole: « persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 648-bis e 648-ter del codice penale, » sono sostituite dalle seguenti: « persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, ».

ARTICOLO 10.

1. Nel giudizio penale di cui all'articolo 1 della presente legge possono costituirsi parte civile anche le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 15.

ARTICOLO 11.

1. Prima dell'articolo 645 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 644-ter. - (*Prescrizione del reato di usura*). - La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale ».

ARTICOLO 12.

1. Al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 4, le parole: « alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 1° gennaio 1990 »;

b) nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole: « dalla data dell'evento lesivo » sono aggiunte le seguenti: « ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi dai quali appare che l'evento lesivo consegue a un fatto delittuoso commesso per taluna delle finalità indicate nell'articolo 1 »;

c) nell'articolo 4:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato » sono aggiunte le seguenti: « , salvo quanto previsto dal comma 2-bis »;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. L'ammontare del danno patrimoniale è determinato comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno. Se quest'ultimo non può essere provato nel suo preciso ammontare, è valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione di valore dell'avviamento commerciale »;

3) al comma 4, secondo periodo, le parole: « comprovante l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati » sono sostituite dalle seguenti: « comprovante che le somme già corrisposte non sono state impiegate per finalità estranee all'esercizio dell'attività in relazione alla quale si è verificato l'evento lesivo ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 419 del 1991, e successive modificazioni.

ARTICOLO 13.

1. Le domande di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, il cui termine di presentazione sia spirato alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla stessa data.

2. Per le domande relative a fatti verificatisi tra il 1° gennaio 1990 e il 2 novembre 1991, il termine fissato dal medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 419 del 1991 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Anche d'ufficio, il comitato previsto dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 419 del 1991 procede al nuovo esame delle domande per le quali è stato proposto o deciso il rigetto perché presentate oltre i termini fissati a pena di decadenza.

4. Su domanda che il soggetto legittimato deve presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato di cui al comma 3 procede all'esame delle domande sulle quali ha già formulato proposta al Presidente del Consiglio dei ministri senza tener conto del lucro cessante nelle valutazioni sull'ammontare del danno patrimoniale.

ARTICOLO 14.

1. È istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-*racket* il « Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ».

2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato.

3. Il mutuo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di tale momento, può essere concessa, previo parere favorevole del pubblico ministero, un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di urgenza specificamente documentate; l'anticipazione può essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al comma 2 è ancora in corso.

4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-*racket* sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisoria anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura o sottoposti a misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o imputati per detto reato ovvero proposti per dette misure, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti. La concessione dei mutui è subordinata altresì al verificarsi delle condizioni di

cui all'articolo 1, comma 2, lettere *c)* e *d)* del citato decreto-legge n. 419 del 1991.

8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;

c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.

11. Il Fondo è alimentato:

a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

12. È comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 15.

1. È istituito presso il Ministero del tesoro il « Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura » di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto

al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati « Confidi », istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:

a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia;

b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.

4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.

5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.

6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.

8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione costituita da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché all'adozione del

relativo regolamento di gestione. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ARTICOLO 16.

1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.

2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, è specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonché le forme di pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.

3. I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.

5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali.

6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1.

7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire.

8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative.

9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria

o finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire.

ARTICOLO 17.

1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.

2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.

3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide in camera di consiglio.

4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse entro dieci giorni dalla pubblicazione.

5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è pubblicato il provvedimento della corte di appello che accoglie il reclamo.

6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

ARTICOLO 18.

1. Su istanza del debitore che sia parte offesa del delitto di usura il presidente del tribunale può, con decreto non impugnabile, disporre la sospensione della pubblicazione, ovvero la cancellazione del protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del predetto delitto, direttamente o per interposta persona, quando l'imputato sia stato rinviato a giudizio. Il decreto di sospensione o cancellazione perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.

ALLEGATO 2

EMENDAMENTI

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole articolo 643 aggiungere le seguenti Approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di una persona.

1. 4.

Paleari, Trevisanato, Della Valle.

All'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, dopo le parole sono sempre usurari aggiungere le seguenti con un limite minimo del dieci per cento.

1. 3.

Carlo Conti.

All'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole da Sono altresì usurari *fino a:* in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

* 1. 1.

Carlo Conti.

All'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole da Sono altresì usurari *fino a* in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

* 1. 5.

Paleari, Trevisanato.

All'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, le parole risultano comunque sproporzionati *fino alla fine del comma* sono sostituite dalle *seguenti* risultano comunque sproporzionati agli interessi bancari che sarebbero calcolati se le prestazioni in denaro fossero erogate da un istituto di credito autorizzato, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di non poter adempiere con normale regolarità alle proprie obbligazioni nei confronti di terzi creditori e comunque in condizioni di accertate difficoltà economiche o finanziarie.

1. 6.

Porcari.

All'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo Tale disposizione, per la parte relativa agli interessi in-

feriori al limite stabilito dalla legge, non si applica alle banche e agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che abbiano applicato i tassi e le altre condizioni economiche pubblicizzate ai sensi degli articoli 116 e 123 del medesimo decreto.

1. 2.

Carlo Conti.

All'articolo 1, comma 1, quinto capoverso, il numero 3) è sostituito con il seguente:

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno accertato dall'esistenza di protesti, procedure esecutive o fallimentari, certificati di impossidenza immobiliare, mobiliare, o di inaffidabilità di fidi, mutui o accrediti bancari.

1. 7.

Porcari.

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole rileva trimestralmente, aggiungere le seguenti per macroaree.

2. 1.

Carlo Conti.

All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole stabilito nel tasso medio con le seguenti stabilito nel doppio del tasso medio; sopprimere le parole aumentato della metà; aggiungere, in fine, le seguenti parole Il suddetto limite deve essere valutato con riferimento al momento di concessione del finanziamento.

2. 3.

Carlo Conti.

All'articolo 2, comma 4, dopo le parole tasso medio, aggiungere le seguenti per macroaree.

2. 2.

Carlo Conti.

All'articolo 14 sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1 e i presupposti e le procedure per l'erogazione dei contributi saranno disciplinati con legge successiva.

Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

14. 1.

Paleari, Trevisanato.

All'articolo 14, comma 3, sostituire le parole del pubblico ministero con le seguenti del giudice per le indagini preliminari.

14. 2.

Paleari, Trevisanato.

Sopprimere l'articolo 15.

15. 1.

Paleari, Trevisanato.

Sopprimere l'articolo 16.

16. 1.

Paleari, Trevisanato.

Sopprimere l'articolo 17.

17. 1.

Paleari, Trevisanato.

ALLEGATO 3

**ORDINE DEL GIORNO DI NON PASSAGGIO
ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI**

La Commissione giustizia,

ritenuto che, come rilevato dalla discussione generale, l'attuale formulazione del disegno di legge presenta aspetti che avrebbero bisogno di una maggiore riflessione, laddove invece l'urgenza di approvare il provvedimento non permette di procedere a migliorare il testo dello stesso;

ritenuto altresì che la materia potrebbe essere immediatamente disciplinata attraverso lo strumento del decreto-legge permettendo così al contempo di sopperire all'esigenza di regolare con immediatezza la materia, dando risposta all'aspettativa sociale, nonché, in sede di conversione dell'eventuale decreto-legge, di ponderare adeguatamente le complesse tematiche, in modo da pervenire ad una disciplina congrua e coerente che risponda effettivamente alle esigenze e alle aspettative della collettività;

DELIBERA

di non passare all'esame degli articoli.

Li Calzi.

ALLEGATO 4

ORDINI DEL GIORNO

La Commissione giustizia della Camera dei deputati:

premessi che:

il fenomeno dell'usura ha trovato tra le sue vittime anche persone e aziende che sono ricorse a questo illegale strumento di finanziamento perché trovatesi senza alternativa e perché strette dal fattore tempo, imposto da istituti di credito;

alcuni istituti di credito usano la facoltà di revocare un fido, già accordato, con un preavviso al cliente di pochissimi giorni (1-3 giorni);

pur comprendendo le ragioni degli istituti di credito, che devono innanzitutto tutelare gli interessi dei propri risparmiatori, il provvedimento di revoca pressoché immediata del fido, magari senza valutare gli effettivi requisiti di solvibilità (non a brevissimo ma a breve o medio termine) del cliente, può indurre quest'ultimo verso la disperata resa al mondo dell'usura;

impegna il Governo

entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge per la prevenzione del fenomeno dell'usura ad adottare adeguate iniziative che prevedano:

l'obbligo per gli istituti di credito a comunicare al cliente, concessionario di un fido bancario, il preavviso scritto di revoca di detto fido di almeno 1 mese;

la facoltà per le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 4 della legge per la prevenzione del fenomeno dell'usura a vigilare, nei limiti previsti dalle norme sul segreto bancario, affinché gli istituti di credito non effettuino la revoca di un fido, concesso a soggetto fisico o giuridico, senza aver prima verificato approfonditamente gli effettivi requisiti di solvibilità, a breve o medio termine.

0/1242-B/II/1.

Vascon.

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge 1242-B;

considerato che l'applicazione delle norme in esso contenute potrebbe interferire, specie nella fase della prima applicazione, con l'attuale assetto creditizio interbancario ed interfinanziario;

invita il Governo

a riferire alle Camere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sul suo stato di attuazione, con particolare riferimento ad eventuali discrasie che si fossero manifestate.

0/1242-B/II/2.

Lucchese, Trinca.

La Commissione giustizia,

premesso che l'articolo 14 della legge « Disposizioni in materia di usura » istituisce presso l'ufficio del commissario del Governo per le iniziative anti-*racket*, il « Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura »; che lo stesso ufficio è già sottodimensionato rispetto alle necessità dell'azione anti-*racket*;

impegna il Governo

a potenziare in personale e strumenti l'ufficio del commissario anti-*racket* ed a favorire la semplificazione delle procedure per rivolgersi ai fondi per le vittime del *racket* ed usura.

0/1242-B/II/3.

Pecoraro Scanio.

La Commissione giustizia,

premesso che le politiche del credito soprattutto nelle regioni del sud del nostro paese non consentono alle imprese di avere a disposizione gli strumenti finanziari di cui esse abbisognano per la propria sopravvivenza e per il rilancio degli investimenti a costi sostenibili ed è noto che la disoccupazione dilagante è da attribuirsi alle difficoltà che incontrano gli operatori economici per dotarsi delle necessarie strutture economiche;

impegna il Governo

a studiare metodologie innovative nella gestione del credito che diano risposte concrete ai bisogni delle attività commerciali e produttive e consentano di prevenire i problemi dell'usura, anche attraverso la costituzione di società partecipate da banche di diritto pubblico e di interesse nazionale che provvedano alla raccolta del risparmio ed alla sua assegnazione a tassi di interesse ragionevoli.

0/1242-B/II/4.

Schettino.

La Commissione giustizia,

visti gli articoli della legge sull'usura che istituiscono il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura,

impegna il Governo:

a rafforzare gli uffici del commissario straordinario per la lotta al *racket*, dotandoli di personale e strutture adeguati ai compiti assegnati dalla legge;

a definire una durata prefissata per l'incarico di commissario straordinario per la lotta al *racket* e di garantire una continuità nella gestione dell'ufficio.

0/1242-B/II/5.

Grasso.

